SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 228

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 28 settembre 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Staiti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel consiglio comunale di Staiti (Reggio Calabria), a causa delle dimissioni presentate da otto consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Reggio Calabria n. 2445/91/Gab. del 9 agosto 1991, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Staiti (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Demetrio Martino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Staiti (Reggio Calabria) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dapprima da un consigliere in data 22 giugno 1991 e successivamente da altri sette consiglieri in data 7 agosto 1991.

Il prefetto di Reggio Calabria, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto consesso, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Staiti (Reggio Calabria) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Demetrio Martino.

Roma, 10 settembre 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A4203

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Palizzi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Palizzi (Reggio Calabria) a seguito delle dimissioni del sindaco non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Reggio Calabria n. 28/91/Gab. del 28 luglio 1991, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Palizzi (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Anna Aida Bruzzese è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Palizzi (Reggio Calabria) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 25 luglio 1991, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si dimostrava incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 4 maggio, 12 e 24 giugno 1991 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Catanzaro ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la persistente carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Palizzi (Reggio Calabria) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Anna Aida Bruzzese.

Roma, 20 settembre 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A4204

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Campomaggiore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Campomaggiore (Potenza) a seguito delle dimissioni del sindaco non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Potenza n. 2631/13.4/Gab. del 25 giugno 1991, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Campomaggiore (Potenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Mauceri è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Campomaggiore (Potenza) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 23 aprile 1991, acquisite in pari data al protocollo del civico ente, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Con deliberazione n. 19 del 18 giugno 1991 il consiglio comunale di Campomaggiore prendeva formalmente atto delle dimissioni del sindaco e con deliberazione n. 21 del 21 giugno 1991, reiterando l'adempimento già espletato con la delibera n. 19, confermava la volontà di prendere atto delle dimissioni medesime.

Le sedute del consiglio comunale, convocato ai sensi dell'art. 34 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ai fini della elezione del sindaco della giunta nei giorni 14 e 23 maggio, 18 e 21 giugno 1991 sono risultate infruttuose.

Scaduto il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Potenza ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, nelle more, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la persistente carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Campomaggiore (Potenza) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francesco Mauceri.

Roma, 20 settembre 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A4205

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 6 agosto 1991.

Autorizzazione all'unità sanitaria locale n. 13 - ospedale Castelfranco Veneto di Asolo, all'uso sperimentale di una apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la domanda inoltrata a questo Ministero dall'U.L.S.S. n. 13 - ospedale Castelfranco Veneto di Asolo (Treviso), in data 2 dicembre 1987, al fine di ottenere l'autorizzazione alla installazione ed uso di una apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare - mod. Gyroscan T5 da 0,5 Tesla di fabbricazione Philips, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 29 novembre 1985;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visti i pareri favorevoli alla installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore di sanità rispettivamente in data 11 maggio 1988 e 26 giugno 1991;

Visti, altresì, i pareri favorevoli alla installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro rispettivamente in data 21 ottobre 1988 e 13 marzo 1991;

Atteso che questo Ministero ha autorizzato la suddetta U.L.S.S. alla installazione della citata apparecchiatura in data 17 novembre 1988;

Sentito al riguardo il Consiglio superiore di sanità, che ha espresso parere favorevole all'uso sperimentale della apparecchiatura stessa in data 25 luglio 1991;

Decreta:

La U.L.S.S. n. 13 - ospedale Castelfranco Veneto di Asolo (Treviso), è autorizzato, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 29 novembre 1985, all'uso sperimentale, per un periodo biennale, dell'apparecchiatura di cui alle premesse a decorrere dalla data del presente provvedimento.

L'autorizzazione di cui all'art. 5 del citato decreto ministeriale 29 novembre 1985 potrà essere rilasciata sulla base dei risultati conseguiti nella fase sperimentale dalla suddetta U.L.S.S. e resi noti a questo Ministero nelle forme previste dall'art. 4 dello stesso decreto ministeriale 29 novembre 1985.

Roma, 6 agosto 1991

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

91A4173

DECRETO 6 agosto 1991.

Autorizzazione alla casa di cura «Nomentana» di Roma, all'uso sperimentale di una apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto in data 29 novembre 1985 ed in particolare gli articoli 3, 4 e 5 relativi all'autorizzazione alla installazione ed uso di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica nucleare;

Visto altresì il proprio decreto 24 aprile 1989 con il quale la casa di cura privata «Nomentana» di Roma è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 3 del predetto decreto ministeriale 29 novembre 1985 all'uso sperimentale, per un periodo biennale, di una apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare Siemens - mod. Magnetom M 10, da 1 Tesla;

Preso atto della relazione fornita dalla casa di cura privata «Nomentana» di Roma sull'attività svolta nel biennio considerato e sui risultati conseguiti;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Considerata pertanto conclusa la fase sperimentale relativa all'uso dell'apparecchiatura sopra citata, sulla base dei risultati conseguiti;

Decreta:

Art. 1.

La casa di cura privata «Nomentana» di Roma è autorizzata all'uso dell'apparecchiatura citata in premessa.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità per un periodo di cinque anni e può essere revocata in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte le condizioni che ne hanno consentito il rilascio.

Roma, 6 agosto 1991

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

91A4174

DECRETO 6 agosto 1991.

Autorizzazione alla casa di cura «Policlinico S. Marco» di Osio di Sotto all'uso sperimentale di una apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto in data 29 novembre 1985 ed in particolare gli articoli 3, 4 e 5 relativi all'autorizzazione alla installazione ed uso di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica nucleare;

Visto altresì il proprio decreto 17 luglio 1989 con il quale la casa di cura privata «Policlinico S. Marco» di Osio di Sotto (Bergamo) è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 3 del predetto decreto ministeriale 29 novembre 1985 all'uso sperimentale, per un periodo biennale, di una apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare General Electric - Mod. MR MAX, da 0,5 Tesla;

Preso atto della relazione fornita dalla casa di cura privata «Policlinico S. Marco» di Osio di Sotto sull'attività svolta nel biennio considerato e sui risultati conseguiti;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Considerata pertanto conclusa la fase sperimentale relativa all'uso dell'apparecchiatura sopra citata, sulla base dei risultati conseguiti;

Decreta:

Art. 1.

La casa di cura privata «Policlinico S. Marco» di Osio di Sotto (Bergamo) è autorizzata all'uso dell'apparecchiatura citata in premessa.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità per un periodo di cinque anni e può essere revocata in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte le condizioni che ne hanno consentito il rilascio.

Roma, 6 agosto 1991

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

91A4175

DECRETO 6 agosto 1991.

Autorizzazione all'I.R.C.C. «G. Gaslini» di Genova all'uso sperimentale di una apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto in data 29 novembre 1985 ed in particolare gli articoli 3, 4 e 5 relativi all'autorizzazione alla installazione ed uso di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica nucleare;

Visto altresì il proprio decreto 17 luglio 1989 con il quale l'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «Giannina Gaslini» di Genova è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 3 del predetto decreto ministeriale 29 novembre 1985 all'uso sperimentale, per un periodo biennale, di una apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare Esacontrol - mod. Esatom MR 5000, da 0,5 Tesla;

Preso atto della relazione fornita dall'istituto «Giannina Gaslini» di Genova sull'attività svolta nel biennio considerato e sui risultati conseguiti;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Considerata pertanto conclusa la fase sperimentale relativa all'uso dell'apparecchiatura sopra citata, sulla base dei risultati conseguiti;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «Giannina Gaslini» di Genova è autorizzato all'uso dell'apparecchiatura citata in premessa.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità per un periodo di cinque anni e può essere revocata in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte le condizioni che ne hanno consentito il rilascio.

Roma, 6 agosto 1991

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

91A4176

DECRETO 6 agosto 1991.

Autorizzazione alla casa di cura «European Hospital» di Roma all'uso sperimentale di una apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto in data 29 novembre 1985 ed in particolare gli articoli 3, 4 e 5 relativi all'autorizzazione alla installazione ed uso di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica nucleare;

Visto altresì il proprio decreto 24 aprile 1989 con il quale la casa di cura privata «European Hospital» di Roma è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 3 del predetto decreto ministeriale 29 novembre 1985 all'uso sperimentale, per un periodo biennale, di una apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare Philips - Mod. Gyroscan S15, da 1,5 Tesla;

Preso atto della relazione fornita dalla casa di cura privata «European Hospital» di Roma sull'attività svolta nel biennio considerato e sui risultati conseguiti;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Considerata pertanto conclusa la fase sperimentale relativa all'uso dell'apparecchiatura sopra citata, sulla base dei risultati conseguiti;

Decreta:

Art. 1.

La casa di cura privata «European Hospital» di Roma è autorizzata all'uso dell'apparecchiatura citata in premessa.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità per un periodo di cinque anni e può essere revocata in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte le condizioni che ne hanno consentito il rilascio.

Roma, 6 agosto 1991

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

91A4177

DECRETO 6 agosto 1991.

Autorizzazione alla casa di cura «S. Camillo» di Forte dei Marmi all'uso sperimentale di una apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto in data 29 novembre 1985 ed in particolare gli articoli 3, 4 e 5 relativi all'autorizzazione all'installazione ed uso di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica nucleare;

Visto altresì il proprio decreto 24 aprile 1989 con il quale la casa di cura privata «S. Camillo» di Forte dei Marmi (Lucca) è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 3 del predetto decreto ministeriale 29 novembre 1985 all'uso sperimentale, per un periodo biennale, di una apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare General Electric - mod. MR MAX, da 0,5 Tesla;

Preso atto della relazione fornita dalla casa di cura privata «S. Camillo» di Forte dei Marmi (Lucca) sull'attività svolta nel biennio considerato e sui risultati conseguiti;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Considerata pertanto conclusa la fase sperimentale relativa all'uso dell'apparecchiatura sopra citata, sulla base dei risultati conseguiti;

Decreta:

Art. 1.

La casa di cura privata «S. Camillo» di Forte dei Marmi (Lucca) è autorizzata all'uso dell'apparecchiatura citata in premessa.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità per un periodo di cinque anni e può essere revocata in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte le condizioni che ne hanno consentito il rilascio.

Roma, 6 agosto 1991

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

91A4178

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 18 settembre 1991.

Rimozione dalla carica di un consigliere del comune di Grazzanise.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Antonio Papa, consigliere del comune di Grazzanise (Caserta), vice sindaco fino all'8 marzo 1991, è stato condannato con sentenza passata in giudicato dalla corte di appello di Napoli ad un anno e mesi due di reclusione per il reato di porto abusivo di armi, che è stato più volte denunciato dagli organi di polizia per vari reati, fra i quali figurano associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione e tentata estorsione, ricettazione, detenzione e porto abusivo di armi, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, inosservanza di provvedimenti dell'autorità, rifiuto e false dichiarazioni di generalità;

Visto che il questore di Caserta ha proposto in data 7 marzo 1991 il sig. Antonio Papa al tribunale di Santa Maria Capua Vetere per l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S. ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e che sono stati accertati collegamenti e frequentazioni con esponenti di spicco della malavita organizzata locale;

Constatato che la funzione rappresentativa della comunità locale risulta incompatibile con la permanenza in seno all'amministrazione medesima di un soggetto che ha tenuto costantemente comportamenti contrari alle disposizioni dell'ordinamento giuridico, la cui condotta è altresì caratterizzata da rapporti di connessione con «clans» camorristici;

Constatato inoltre che l'espletamento della carica elettiva consiliare è in contrasto con la posizione processuale penale indicata e può condizionare il regolare svolgimento dell'attività amministrativa, determinando altresì concreto pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Papa dalla carica di consigliere del comune di Grazzanise (Caserta);

Visto il decreto del prefetto di Caserta n. 6059/13.9/Gab del 6 settembre 1991;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Antonio Papa è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Grazzanise (Caserta).

Roma, 18 settembre 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Antonio Papa è stato eletto consigliere del comune di Grazzanise nelle consultazioni elettorali del 28 maggio 1989, nominato assessore con delibera consiliare n. 3 del 28 giugno 1989, ha rivestito la carica di vice sindaco fino alle dimissioni delle quali la giunta municipale ha preso atto in data 8 marzo 1991.

Il predetto consigliere è stato condannato dalla corte d'appello di Napoli con sentenza del 13 dicembre 1989 passata in giudicato, ad anni uno e mesi due di reclusione per il reato di porto abusivo di armi unitamente a Cantiello Antonio, nato a S. Cipriano d'Aversa il 24 marzo 1958, indicato quale elemento di spicco dell'organizzazione camorristica già facente capo a Iovine Mario, recentemente ucciso.

Lo stesso Papa, più volte denunciato dagli organi di polizia per vari reati, tra i quali figurano associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione e tentata estorsione, ricettazione, detenzione e porto abusivo di armi, oltraggio e resistenza a P.U., inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, rifiuto e false dichiarazioni di generalità, è stato proposto dal questore di Caserta, in data 7 marzo 1991, al tribunale di Santa Maria Capua Vetere per l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S. ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575.

Particolarmente significativa inoltre è la circostanza che nel periodo in cui il Papa rivestiva la carica di vice sindaco, la giunta comunale di Grazzanise aggiudicava quattro appalti alla ditta Mezzero Gerardo e due appalti alla Salem S.n.c., controllata dallo stesso Mezzero, nato a Grazzanise il 13 aprile 1959, con precedenti penali per detenzione abusiva di armi, cognato del pluripregiudicato Monte Michele ucciso il 15 aprile 1991, unitamente all'altro pregiudicato Gravante Giovanni, entrambi appartenenti all'organizzazione camorristica capeggiata dal predetto Cantiello.

In relazione alla tipologia del reato per il quale il Papa ha riportato condanna, ai precedenti penali e alle imputazioni che gravano a suo carico, ai rapporti dal medesimo intrattenuti con la criminalità organizzata del luogo, si rende necessario provvedere con urgenza ad eliminare il potenziale inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente pubblico, la cui funzione rappresentativa della comunità locale è assolutamente incompatibile con la permanenza di un soggetto che ha tenuto costantemente comportamenti contrari alle disposizioni dell'ordinamento giuridico, determinando altresì concreto pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico ed allarme nella popolazione.

Il prefetto di Caserta, accertato nella fattispecie il verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del sig. Antonio Papa e nelle more, in presenza di motivi di grave e urgente necessità ne ha disposto, con decreto n. 6059/13.1/Gab. del 7 agosto 1991, la sospensione dalla carica.

Tutto ciò premesso si ritiene che ricorrono le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Antonio Papa dalla carica di consigliere, essendosi verificate le fattispecie previste dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V.Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del sig. Antonio Papa dalla carica di consigliere del comune di Grazzanise.

Il direttore generale: MALPICA

91A4206

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 26 settembre 1991.

Criteri per la determinazione, a termini dell'art. 3, secondo comma, lettera *c)*, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, dei requisiti di professionalità degli amministratori delle società di intermediazione mobiliare.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1, recante la disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari;

Visto l'art. 3, comma 2, lettera *c)*, della legge n. 1 citata;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto, si intendono:

per «funzioni» di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c)*, della legge n. 1 predetta del 1991, le funzioni svolte dall'amministratore con specifico incarico di gestione e deleghe di poteri con riguardo all'attività degli uffici e settori delle società di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c)*, della legge n. 1 in parola nonché lo svolgimento di compiti direttivi presso i medesimi uffici e settori di adeguato livello in termini di autonomia decisionale;

per «uffici e settori finanziari» delle predette società o enti le unità organizzative aziendali, elementari o complesse, presso le quali vengono espletate due o più delle attività individuate nel successivo art. 3;

per «patrimonio», il capitale versato, le riserve legali, statutarie, di rivalutazione, il fondo sovrapprezzo azioni, la riserva per azioni proprie in portafoglio e gli utili e le perdite portati a nuovo, risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Art. 2.

Cariche e requisiti

1. Possono assumere la carica di amministratore, di direttore generale e di dirigente cui sono conferiti poteri di rappresentanza nonché la qualità di socio accomandatario delle società di intermediazione mobiliare e delle società fiduciarie autorizzate alla gestione di patrimoni coloro che abbiano svolto per uno o più periodi, complessivamente non inferiori ad un triennio, funzioni presso uffici e settori di cui all'art. 3 di società ed enti pubblici economici che non hanno come attività esclusiva una o più di quelle indicate alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 3 della legge n. 1 del 1991.

Art. 3.

Individuazione degli uffici e settori finanziari

1. Sono da considerare uffici e settori finanziari, le unità organizzative che svolgano due delle attività di seguito indicate, di cui una in via principale:

a) gestione della liquidità aziendale;

b) acquisto e vendita di valori mobiliari;

c) acquisizione e concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;

d) assunzione e dismissione di partecipazioni;

e) consulenza e informazione finanziaria.

2. Gli uffici ed i settori devono presentare un volume annuo di attività — risultante dal complesso delle transazioni effettuate con riguardo alle attività di cui al precedente comma, esclusa la consulenza e l'informazione finanziaria, così come emerge dalle scritture contabili — pari ad almeno dieci volte il patrimonio delle società di intermediazione mobiliare o le società fiduciarie presso le quali viene ricoperta la carica, quale risulta dall'ultimo bilancio approvato.

Art. 4.

Società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare

1. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2, le disposizioni che precedono ai applicano anche alla maggioranza degli amministratori e ai dirigenti muniti di poteri di rappresentanza legale delle società di gestione dei fondi comuni d'investimento mobiliare.

2. Ove la società di gestione abbia fondi operativi, il volume annuo di attività richiesto all'art. 3, comma 2, deve essere pari al maggiore tra il valore calcolato ai sensi dell'art. 3, comma 2, e un quinto del valore complessivo netto di tutti i fondi gestiti, quale risulta dagli ultimi rendiconti approvati.

Roma, 26 settembre 1991

Il Ministro: CARLI

91A4242

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 20 settembre 1991.

Integrazione della commissione incaricata di stabilire le linee-guida per la valutazione del rischio connesso ad eruzione nell'area vesuviana, finalizzata alla pianificazione dell'emergenza, di cui all'ordinanza ministeriale n. 2167/FPC del 5 settembre 1991. (Ordinanza n. 2169/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la propria ordinanza n. 2167/FPC del 5 settembre 1991, con la quale si dispone l'istituzione di una commissione incaricata di stabilire le linee-guida per la valutazione del rischio connesso ad eruzione nell'area vesuviana, finalizzata alla pianificazione dell'emergenza;

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Ritenuto di dover integrare la commissione di cui alla citata ordinanza n. 2167/FPC con rappresentanti dei servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui alla legge n. 183 del 18 maggio 1989;

Dispone:

Art. 1.

La commissione di cui alla citata ordinanza n. 2167/FPC del 5 settembre 1991 è così integrata:

Todisco dott. Andrea, direttore del servizio geologico dei servizi tecnici nazionali;

Cipollini dott. ing. Attilio, direttore del servizio sismico dei servizi tecnici nazionali.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 1991

Il Ministro: CAPRIA

91A4208

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 18 luglio 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 maggio 1989, con il quale è stato modificato l'Ordinamento didattico universitario nazionale relativamente ai corsi di laurea delle facoltà di ingegneria;

Vista la deliberazione della facoltà di ingegneria del 2 ottobre 1990;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (Istruz. univ. - Uff. II) n. 698 del 25 febbraio 1991 e l'allegato parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella sua riunione del 18 febbraio 1991 all'istituzione dei due nuovi corsi di laurea in ingegneria edile ed in ingegneria informatica;

Viste le deliberazioni della facoltà di ingegneria del 17 aprile 1991, del senato accademico e del consiglio di amministrazione rispettivamente del 7 e 8 maggio 1991, con le quali sono stati accolti i suggerimenti del Consiglio universitario nazionale;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica proposta dalle autorità accademiche, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nel predetto parere;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse e successive modificazioni, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Titolo XI - Facoltà di ingegneria, nell'art. 110 (ex 108) all'elenco delle lauree che conferisce la facoltà sono aggiunte nel settore civile la laurea:
in ingegneria edile,
nel settore dell'informazione la laurea:
in ingegneria informatica.

All'art. 111 (ex 109), negli indirizzi del corso di laurea in ingegneria civile è depennata, con il conseguente spostamento della numerazione, la dizione: «1) edile» ed aggiunto, dopo gli indirizzi di civile, il corso di laurea in «ingegneria edile»; negli indirizzi del corso di laurea in ingengeria elettronica sono depennate, con spostamento della numerazione, le dizioni: «1) calcolatori elettronici; 2) controlli automatici;» ed aggiunto, dopo gli indirizzi, il corso di laurea in «ingegneria informatica».

All'art. 114 (ex 112) (Manifesto annuale degli studi, piani ufficiali degli studi), primo comma, la dizione: «agli articoli 113-116» è sostituita con «agli articoli 115-118» la dizione «all'art. 4» con «all'art. 113», la dizione «nell'art. 117» con «nell'art. 119» e al secondo comma la dizione «all'art. 110» con «all'art. 112».

All'art. 115 (ex 113) (Annualità del corso di laurea in ingegneria civile), primo comma, la dizione «nel rispetto del precedente art. 111» è sostituita con «nel rispetto del precedente art. 113»; al secondo comma, dopo le annualità obbligatorie aggiuntive, sono depennate le annualità:

«Per l'indirizzo edile:

22	1 annualità	H082	- Progettazione edilizia
		H100	- Composizione architettonica
23	1 annualità	H120	- Storia dell'architettura
24	1 annualità	H081	- Architettura tecnica
		H083	- Produzione edilizia».

Dopo l'art. 115 (ex 113), con spostamento della numerazione, viene inserito il seguente nuovo:

Art. 116 *(Annualità del corso di laurea in ingegneria edile).* — Per il conseguimento della laurea in ingegneria edile, tra le annualità previste nel rispetto del precedente art. 113, devono essere obbligatoriamente comprese le seguenti, indicate per raggruppamento disciplinare o per insieme di raggruppamenti disciplinari:

1-4	4 annualità	A021	- Analisi matematica
		A012	- Geometria
		A030	- Fisica matematica
		A041	- Analisi numerica e matematica applicata
		A022	- Calcolo delle probabilità

5-6	2 annualità	B011	- Fisica generale
7	1 annualità	I250	- Sistemi di elaborazione delle informazioni
8	1 annualità	C060	- Chimica
9	1 annualità	H150	- Estimo
		I270	- Ingegneria economico-gestionale
10	1 annualità	H110	- Disegno
11	1 annualità	H011	- Idraulica
12	1 annualità	H071	- Scienza delle costruzioni
13	1 annualità	H081	- Architettura tecnica
14-15	2 annualità	I042	- Macchine e sistemi energetici
		I050	- Fisica tecnica
		I070	- Meccanica applicata alle macchine
		I170	- Elettrotecnica e tecnologie elettriche
		I180	- Macchine ed azionamenti elettrici
16	1 annualità	I140	- Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali
17	1 annualità	H060	- Geotecnica
18	1 annualità	H072	- Tecnica delle costruzioni
19-20	2 annualità	H082	- Progettazione edilizia
		H100	- Composizione architettonica
21	1 annualità	H120	- Storia dell'architettura
22	1 annualità	H120	- Storia dell'architettura
		L281	- Storia dell'arte
23	1 annualità	H142	- Progettazione urbanistica
		H143	- Tecnica urbanistica
24	1 annualità	H081	- Architettura tecnica
		H083	- Produzione edilizia

All'art. 117 (ex 114) (Annualità del corso di laurea in ingegneria elettrica), primo comma, la dizione «nel rispetto del precedente art. 111» è sostituita con «nel rispetto del precedente art. 113».

All'art. 118 (ex 115) (Annualità del corso di laurea in ingegneria meccanica), primo comma, la dizione «nel rispetto del precedente art. 111» è sostituita con «nel rispetto del precedente art. 113».

All'art. 119 (ex 116) (Annualità del corso di laurea in ingegneria elettronica), primo comma, la dizione «nel rispetto del precedente art. 111» è sostituita con «nel rispetto del precedente art. 113»; al secondo comma, dopo le annualità obbligatorie aggiuntive sono depennate le annualità:

«Per l'indirizzo calcolatori elettronici:

22-23	2 annualità	I250	- Sistemi di elaborazione delle informazioni
24	1 annualità	I210	- Elettronica
		I240	- Automatica

Per l'indirizzo controlli automatici:

22-23	2 annualità	I240	- Automatica
24	1 annualità	I250	- Sistemi di elaborazione delle informazioni
		I210	- Elettronica».

Dopo l'art. 119 (ex 116), con lo spostamento della numerazione, viene inserito il seguente nuovo:

Art. 120 (Annualità del corso in ingegneria informatica). — Per il conseguimento della laurea in ingegneria informatica tra le annualità previste nel rispetto del precedente art. 113, devono essere obbligatoriamente comprese le seguenti, indicate per raggruppamento disciplinare o per insieme di raggruppamenti disciplinari:

1-4	4 annualità	A021	- Analisi matematica
		A012	- Geometria
		A030	- Fisica matematica
		A041	- Analisi numerica e matematica applicata
		A022	- Calcolo delle probabilità
5	1 annualità	B011	- Fisica generale
6	1 annualità	B011	- Fisica generale
		B030	- Struttura della materia
7	1 annualità	I250	- Sistemi di elaborazione delle informazioni
8	1 annualità	C060	- Chimica
9	1 annualità	H150	- Estimo
		I270	- Ingegneria economico-gestionale
		P012	- Economia politica
10	1 annualità	H071	- Scienza delle costruzioni
		I042	- Macchine e sistemi energetici
		I050	- Fisica tecnica
		I070	- Meccanica applicata alle macchine
11	1 annualità	I170	- Elettrotecnica e tecnologie elettriche
12	1 annualità	I210	- Elettronica
13	1 annualità	I230	- Telecomunicazioni
14-15	2 annualità	I240	- Automatica
16-18	3 annualità	I250	- Sistemi di elaborazione delle informazioni
19	1 annualità	A042	- Ricerca operativa
20	1 annualità	I210	- Elettronica
		I230	- Telecomunicazioni
21	1 annualità	I240	- Automatica
22	1 annualità	I250	- Sistemi di elaborazione delle informazioni

Il presente decreto sarà inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catania, 18 luglio 1991

Il rettore: RODOLICO

91A4189

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito con la legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Considerata la necessità di adeguare l'ordinamento del corso di laurea in medicina e chirurgia alla normativa dettata dall'art. 1 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1986, n. 95, e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1989;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università, modifica ed integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Acquisito il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale;

Decreta

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 92, 93, 94 e 95 relativi al corso di laurea in medicina e chirurgia sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA

Art. 92.

1. TITOLO DI AMMISSIONE.

Titolo di ammissione al corso di laurea è quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

2. SCOPO, DURATA ED ARTICOLAZIONE DEL CORSO.

La durata del corso di studi in medicina e chirurgia è di sei anni e comporta non meno di cinquemilacinquecento ore di attività didattico-formativa (teorica e teorico-pratica, comprensiva questa dell'attività pratica guidata, dell'attività seminariale e di quella tutoriale).

Fermo restando l'obbligo delle anzidette cinquemilacinquecento ore totali la facoltà ha la possibilità di modificare rispetto all'ordinamento tabellare la ripartizione delle ore di didattica tra le varie aree didattico-formative e tra il monteore del primo triennio e quello del secondo, ai sensi delle leggi 11 dicembre 1959, n. 910 e 30 novembre 1970, n. 924.

Il corso di studi è suddiviso in due cicli triennali per un totale di dodici semestri.

Lo studente alla fine del primo ciclo triennale deve dimostrare, attraverso le verifiche di profitto, di aver acquisito:

a) una solida cultura biologica con adeguate conoscenze di metodologia scientifica, ivi compresi i principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione dei fatti scientifici ed all'analisi dei dati;

b) una buona conoscenza di fisiopatologia umana e dei rapporti tra ambiente fisico e sociale dell'uomo e del suo stato di salute;

c) la comprensione delle cause e dei meccanismi delle fondamentali alterazioni delle funzioni biologiche nell'uomo.

Al termine del corso di laurea lo studente deve dimostrare, attraverso le verifiche di profitto, di possedere l'atteggiamento scientifico, le nozioni fondamentali, le capacità e l'esperienza sufficiente per eseguire l'esame di un paziente, effettuare esami di laboratorio, saper decidere sull'opportunità di esami o analisi speciali, essere in grado di stabilire misure terapeutiche (comprese le prime misure d'urgenza e le più semplici cure di pronto soccorso), formulare la probabile diagnosi delle malattie più comuni per frequenza o per rischio, essere in grado di comunicare con chiarezza ed umanità con pazienti e familiari, prendere misure preventive di tutela e promozione della salute, conoscere la normativa e la legislazione sanitaria e saper rispettare gli aspetti etici della medicina. Deve infine possedere le basi metodologiche e culturali per l'ulteriore specializzazione professionale e per la formazione permanente.

3. AREE DIDATTICO-FORMATIVE, CORSI INTEGRATI, DISCIPLINE.

Ciascun ciclo triennale si articola in aree didattico-formative. Ogni area è definita:

a) dagli obiettivi didattico-formativi propri di ciascuna area;

b) dai corsi integrati che obbligatoriamente appartengono all'area e la caratterizzano;

c) dalle discipline proprie dei corsi integrati;

d) dal numero minimo di ore di didattica relative a ciascuna area;

Fermo restando l'obbligo di frequenza complessiva di cinquemilacinquecento ore nell'intero corso di laurea, le ore assegnate a ciascuna area nel piano di studio-tipo possono essere ridotte o aumentate nei piani di studio individuali in misura non superiore al 10% dell'orario previsto nel piano di studio-tipo. Il consiglio di corso di laurea può approvare per ciascuno studente un piano di studio che preveda comunque un numero di ore per ciascuna area non superiore o non inferiore del 10% all'orario previsto nel piano di studio-tipo (numero minimo di ore) e la concentrazione delle ore residue, anche in deroga al limite in aumento o diminuzione del 10%, per quell'area nella quale verrà svolta la tesi di laurea. Sono comunque irrinunciabili gli obiettivi didattico-formativi propri di ciascuna area ed il numero minimo di ore relativo a ciascuna area.

Il piano di studio-tipo è riportato nella tabella I, allegata al presente decreto.

Le ore di didattica del corso di laurea comprendono l'attività didattica formale, l'attività didattica teorico-pratica e l'attività didattica integrativa. L'attività didattica teorico-pratica dovrà rappresentare, in linea di massima, almeno la metà dell'intero ammontare della didattica nel primo triennio e 2/3 di esso nel secondo triennio ed include l'attività tutoriale, l'attività pratica guidata (laboratorio, attività assistenziale ed attività seminariale e lo studio individuale guidato). L'attività tutoriale sarà effettuata mediante l'affidamento di piccoli gruppi di studenti a singoli docenti. L'attività didattica integrativa potrà essere svolta anche presso strutture e da personale del Servizio sanitario nazionale dopo stipula di apposite convenzioni.

L'insegnamento si svolge per corsi integrati. Essi sono organizzati per raggiungere gli obiettivi indicati nelle singole aree. Il corso integrato è impartito da uno o più docenti della stessa disciplina e/o di discipline affini. I corsi integrati, se non corrispondenti ad una singola specifica disciplina di uguale denominazione, non danno luogo a titolarità dei docenti.

Le discipline corrispondono alla titolarità dei docenti. Le discipline elencate nella tabella come afferenti ai vari corsi integrati non sono obbligatorie e pertanto non devono essere necessariamente tutte attivate. Il consiglio di facoltà, sentito il consiglio di corso di laurea competente, attiva le discipline necessarie per realizzare il corso integrato. Le discipline attivate concorrono necessariamente al corso integrato, nei limiti delle ore di didattica attribuite a ciascuna di esse dai consigli di corso di laurea e di facoltà per le rispettive competenze.

4. CORSI MONOGRAFICI.

Il consiglio di corso di laurea annualmente registra la disponibilità dei professori di ruolo a svolgere corsi monografici di approfondimento nell'ambito dei corsi integrati. Tali corsi monografici, compresi nel monte ore destinato all'attività didattica teorico-pratica del corso integrato, vengono effettivamente attivati ove raggiungano un numero minimo di iscritti. Ogni studente può frequentare non oltre otto corsi monografici nell'intero corso di laurea e non più di tre corsi monografici nell'ambito di ciascun corso integrato. La relativa verifica di profitto costituisce «credito» in relazione al corso integrato medesimo. I corsi monografici saranno valutati ai fini del punteggio previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82 e dal decreto ministeriale 16 settembre 1982 per i concorsi di ammissione alle scuole di specializzazione. La valutazione corrisponde al voto di esame relativo al corso integrato al quale afferisce il corso monografico.

5. ESAMI.

Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre per ciascuno dei corsi integrati previsti nello stesso semestre.

Gli esami sono sostenuti, in apposite sessioni non coincidenti con il periodo di lezioni, di regola nei mesi di febbraio e giugno-luglio e nel periodo 10 settembre-10 ottobre. Ciascuna sessione non può avere durata superiore a venti giorni effettivi. La sessione autunnale ed il prolungamento di essa nell'appello di febbraio sono riservati alle prove di recupero.

Le prove di esame possono essere orali e/o scritte con domande a risposta singola o multipla, con brevi elaborati o con soluzioni di problemi clinici. Nel determinare i voto di esame, il docente potrà avvalersi delle valutazioni di profitto *in itinere* durante lo svolgimento dei corsi. Il profitto realizzato nell'attività tutoriale dovrà essere necessariamente valutato nella verifica di profitto di ciascun corso integrato.

Il consiglio di corso di laurea e quello di facoltà, per le rispettive competenze, indicano i periodi nei quali i singoli esami debbono essere effettuati.

6. COMMISSIONI DI ESAME.

Le commissioni di esame sono costituite dai docenti che hanno afferito al corso integrato: il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico e dell'art. 42 del regolamento studenti.

7. CORSO DI LINGUA INGLESE CON ORIENTAMENTO SCIENTIFICO.

Lo studente dovrà seguire un corso di una lingua straniera, di regola la lingua inglese, fra quelle indicate nel manifesto degli studi. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo triennio.

Il corso di lingua inglese con orientamento medico scientifico fa parte integrante dell'ordinamento didattico universitario della facoltà di medicina e chirurgia.

8. ESAME DI LAUREA.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito tutti i corsi integrati previsti dal piano di studi approvato dalla facoltà per almeno cinquemilacinquecento ore di didattica e aver superato ciascuno degli esami previsti, nonché aver elaborato la tesi di laurea.

Art. 93 (*Tirocinio post-laurea*). — Per essere ammessi a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale, i laureati in medicina e chirurgia devono aver compiuto, dopo il conseguimento della laurea, un tirocinio pratico continuativo presso cliniche universitarie o presso presidi del Servizio sanitario nazionale o equiparati aventi i requisiti di idoneità di cui al decreto interministeriale 9 novembre 1982, della durata di almeno sei mesi.

Il numero dei posti per tirocinanti presso le cliniche universitarie o presso i presidi del Servizio sanitario nazionale o equiparati, è fissato entro il 30 aprile di ogni anno, in relazione alla disponibilità di posti dichiarata dalle facoltà mediche, sentite le unità sanitarie locali e gli altri istituti ed enti aventi i prescritti requisiti di idoneità. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di iscrizione per lo svolgimento del tirocinio.

Durante il periodo di tirocinio i laureati in medicina e chirurgia sono autorizzati ad esercitare le attività necessarie per il coseguimento di una adeguata preparazione professionale presso le cliniche ed i presidi presso cui svolgono il tirocinio.

Per svolgere detto tirocinio il laureato in medicina e chirurgia dovrà frequentare per il periodo di tempo indicato i seguenti reparti:

due mesi in medicina generale;
un mese in chirurgia generale;
un mese in ostetricia, ginecologia, pediatria;
un mese in pronto soccorso;
un mese in laboratorio,

secondo quanto stabilito nel decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1989.

Art. 94 (*Programmazione annuale, piani di studio e ripartizione semestrale dei corsi integrati).*

1. PROGRAMMAZIONE ANNUALE, PIANI DI STUDIO.

Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, i consigli di corso di laurea e di facoltà, per le rispettive competenze, prima dell'inizio di ciascun anno accademico, stabiliscono le modalità del coordinamento didattico di ciascuna area didattico-formativa e di ciascun corso integrato. Essi stabiliscono altresì:

a) la ripartizione delle ore di didattica tra i vari corsi integrati caratterizzanti ciascuna area;

b) la ripartizione delle ore di didattica tra i docenti afferenti alle varie discipline attivate in ciascun corso integrato.

Ai sensi dell'art. 3 del regolamento generale universitario, tale ripartizione sarà pubblicata nel manifesto annuale degli studi.

Il consiglio di corso di laurea e quello di facoltà, per le rispettive competenze, debbono tener conto, nella programmazione delle attività didattiche, della necessità di raccordare la formazione del laureato in medicina alle esigenze del Servizio sanitario nazionale, secondo indirizzi formulati di intesa tra il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro della sanità. I predetti consigli sono tenuti a valutare criticamente con frequenza triennale in un'apposita relazione i risultati ottenuti nell'applicazione degli anzidetti indirizzi.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un piano di studi diverso da quello consigliato dalla facoltà e previsto dal manifesto degli studi, purché nell'ambito delle discipline attivate e nel rispetto del numero minimo di ore di ciascuna area didattico-formativa: il consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano di studi proposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti dall'ordinamento tabellare.

I consigli di corso di laurea e di facoltà per le rispettive competenze possono predisporre, all'inizio di ogni anno accademico, ai sensi delle leggi 11 ottobre 1969, n. 910 e 30 novembre 1970, n. 924, uno o più piani di studio alternativi a quello tabellare. In tali piani di studio possono essere esclusi anche, per motivate ragioni, alcuni corsi integrati, fino a un massimo di tre nell'intero corso di laurea. Qualora un corso integrato non fosse incluso in alcun piano di studio consigliato dalla facoltà esso potrà non essere attivato. Analoga possibilità è riservata allo studente, fatte salve le limitazioni previste nel precedente comma.

Il consiglio di facoltà ed il consiglio di corso di laurea programmano annualmente, per le rispettive competenze la distribuzione del carico didattico fra i docenti ai sensi degli articoli 7, 9, 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.

Nel predisporre piani di studio alternativi ovvero nell'approvare piani di studio individuali, i consigli di corso di laurea accerteranno che la eventuale decurtazione di ore per ciascuna area e corso integrato non risulti superiore al 10% rispetto all'orario fissato nell'ordinamento tabellare.

La concentrazione delle ore residue, in deroga al limite in aumento del 10%, potrà essere attribuita, nei piani di studio alternativi ed in quelli individuali, ad uno o più corsi integrati di una stessa area e, comunque, affini e, inoltre, potrà essere comulata con il monte-ore previsto per il tirocinio elettivo (area 6) o utilizzata ai fini della preparazione delle tesi di laurea.

2. RIPARTIZIONE DEI CORSI INTEGRATI IN SEMESTRI.

Ai sensi del quarto comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, la didattica del corso di laurea in medicina e chirurgia è organizzata per ciascun anno di corso in due cicli coordinati di durata inferiore all'anno. Ciascun ciclo, di seguito indicato convenzionalmente quale «semestre», ha durata minima di quattordici-quindici settimane. Di regola il primo «semestre» di attività didattica si svolge dal mese di ottobre a quello di gennaio incluso; il secondo «semestre» dal mese di marzo al mese di giugno incluso.

3. IMMATRICOLAZIONI.

Il consiglio di corso di laurea ed il consiglio di facoltà per le rispettive competenze, prima dell'inizio di ogni anno accademico, debbono indicare alle autorità accademiche dell'Ateneo il numero massimo degli studenti iscrivibili al primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia.

Tale indicazione verrà fornita sulla base del potenziale didattico a disposizione della facoltà, precisando le strutture a disposizione per il corretto svolgimento del corso di laurea.

Le autorità accademiche, tenuto conto delle indicazioni fornite dalle facoltà e sulla base della vigente normativa, adotteranno gli oppotuni provvedimenti, comunicandoli al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 95. *(Aree didattico-formative del corso di laurea in medicina e chirurgia).*

AREE DEL PRIMO CICLO TRIENNALE
(tra parentisi sono indicate le ore del piano di studio-tipo)

1. *Area della metodologia sperimentale applicata agli studi medici.*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di applicare il metodo sperimentale allo studio dei fenomeni della vita, dimostrando di conoscere e di saper utilizzare i principi fondamentali della fisica, statistica, matematica, informatica, biologia e genetica relativi all'analisi qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici, con particolare riguardo a quelli fondamentali per le scienze mediche.

Corsi integrati:

fisica;
statistica e matematica;
biologia;
genetica.

Discipline:

Fisica (corso integrato):
fisica;
fisica medica;
fisica clinica.

Statistica e matematica (corso integrato):
statistica medica e biometria;
biomatematica.

Biologia (corso integrato):
biologia cellulare;
biologia generale.

Genetica (corso integrato):
genetica umana;
genetica generale applicata alle scienze biomediche;
genetica molecolare.

Numero di ore: 350 [330].

2. *Area della morfologia umana macroscopica, microscopica ed ultrastrutturale.*

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di comprendere l'organizzazione strutturale del corpo umano, dal livello macroscopico a quello microscopico ed ultrastrutturale, ed i meccanismi attraverso i quali tale organizzazione si realizza nel corso dello sviluppo; deve altresì poter riconoscere le caratteristiche morfologiche essenziali dei tessuti, delle cellule e delle strutture sub-cellulari normali dell'organismo umano.

Corsi integrati:

istologia ed embriologia;
anatomia.

Discipline:

Istologia ed embriologia (corso integrato):
istologia;
istochimica;
citologia;
citologia molecolare;
embriologia.

Anatomia (corso integrato):
anatomia umana;
anatomia topografica;
anatomia radiologica;
anatomia clinica;
neuroanatomia.

Numero di ore: 400 [370].

3. *Area della struttura, funzione e metabolismo delle molecole di interesse biologico.*

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di aver compreso i fondamentali meccanismi dei fenomeni biologici normali a livello cellulare, subcellulare e molecolare; deve altresì essere in grado almeno di descrivere e spiegare i fondamenti delle principali metodologie di laboratorio capaci di verificare e quantizzare i fenomeni biologici di essenziale significato per le scienze mediche.

Corsi integrati:

chimica e propedeutica biochimica;
biochimica.

Discipline:

Chimica e propedeutica biochimica (corso integrato):
chimica medica;
propedeutica biochimica.

Biochimica (corso integrato):
chimica biologica;
enzimologia;
biologia molecolare;
biochimica cellulare;

biochimica sistematica umana;

biochimica applicata;

neurochimica;

scienza dell'alimentazione.

Numero di ore: 400 [370].

4. *Area delle funzioni biologiche integrate: organi ed apparati umani.*

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di aver compreso il funzionamento dei diversi organi del corpo umano, la loro dinamica integrazione negli apparati, i meccanismi generali di controllo delle funzioni di essi in condizioni normali, ed i principali reperti funzionali nell'uomo sano; deve inoltre dimostrare di possedere sia gli elementi per valutare i principali parametri fisiologici nell'uomo, sia i principi fondamentali della biofisica applicata alle scienze mediche e delle principali tecnologie e strumentazioni pertinenti allo sviluppo attuale delle scienze biomediche.

Corsi integrati:

fisiologia;

biofisica e tecnologie biomediche.

Discipline:

Fisiologia (corso integrato):

fisiologia umana;

fisiologia della nutrizione;

neurofisiologia;

fisiologia applicata;

medicina dello sport;

medicina aeronautica e spaziale;

psicologia.

Biofisica e tecnologie biomediche (corso integrato):

biofisica;

informatica medica;

strumentazione biomedica;

tecnologie biomediche;

fisica sanitaria.

Numero di ore: 350 [330].

5. *Area della patologia cellulare e molecolare, patologia delle funzioni biologiche integrate (raccordo biologico-clinico).*

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di aver compreso le cause determinanti ed i meccanismi patogenetici delle malattie dell'uomo, il rapporto tra microrganismi e ospiti nelle malattie da infezione, nonché l'etiopatogenesi delle alterazioni fondamentali delle strutture, delle funzioni e dei meccanismi di controllo ai vari livelli di integrazione.

Corsi integrati:

patologia generale;

immunologia;

fisiopatologia generale ed applicata;

microbiologia.

Discipline:

Patologia generale (corso integrato):

patologia generale;

citopatologia;

patologia molecolare;

oncologia;

patologia genetica.

Immunologia (corso integrato):

immunologia;

immunoematologia;

immunopatologia.

Fisiopatologia generale ed applicata (corso integrato):

patologia generale;

fisiopatologia generale;

fisiopatologia clinica (afferente alla medicina interna);

fisiopatologia clinica (afferente alla chirurgia generale);

fisiopatologia endocrina e del metabolismo.

Microbiologia (corso integrato):

microbiologia;

micologia medica;

virologia;

parassitologia.

Numero di ore: 600 [550].

6. *«Tirocinio elettivo» di ricerca sperimentale o di frequenza in strutture sanitarie.*

Obiettivi:

lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito alcuni dei principi fondamentali della ricerca scientifica e bibliografica. In particolare dovrà essere capace di:

a) disegnare un esperimento atto a fornire una risposta ad un interrogativo biologico in un campo a sua scelta;

b) condurre direttamente (o almeno in collaborazione) le operazioni previste dal disegno dell'esperimento;

c) interpretare criticamente i risultati sperimentali ottenuti.

Lo studente — ove venga deliberato dal consiglio di corso di laurea — può in alternativa frequentare reparti di degenza o strutture ambulatoriali.

Contenuti tematici:

frequenza in istituto o dipartimento o in strutture territoriali convenzionate, con finalità dirette alla ricerca scientifica o alla metodologia di approccio al malato. Approccio alla ricerca, sia di laboratorio che bibliografica, in disciplina del primo o del secondo triennio rivolta all'acquisizione delle metodologie proprie della ricerca sperimentale o dei sistemi di aggiornamento, in quanto utili per l'esercizio della professione medica. Le singole facoltà possono sostituire per tutti gli studenti o per parte di essi, il tirocinio elettivo di ricerca sperimentale con un periodo di frequenza in reparto di degenza o altro servizio assistenziale finalizzata all'apprendimento della metodologia dell'approccio al malato.

Numero di ore: 100 [250] (da documentare a cura dell'istituto o dipartimento).

Corso di lingua inglese (colloquio su inglese scientifico).

Disciplina:

lingua inglese.

AREE DEL SECONDO CICLO TRIENNALE

7. *Area della metodologia dell'approccio clinico, terapeutico, preventivo e riabilitativo.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di:

a) realizzare una comunicazione adeguata con il paziente;

b) rilevare e comprendere il significato delle alterazioni dei reperti fisici e funzionali nell'uomo;

c) valutare criticamente sia il valore delle metodologie pertinenti alla medicina di laboratorio, sia il significato dei dati da essa ottenibili relativi alle condizioni patologiche dell'uomo.

Corsi integrati:

medicina di laboratorio;

metodologia clinica.

Discipline:

Medicina di laboratorio (corso integrato):

biochimica clinica;

patologia clinica;

microbiologia clinica;

semeiotica funzionale e strumentale.

Metodologia clinica (corso integrato):

semeiotica e metodologia medica;

semeiotica e metodologia chirurgica;

psicologia medica;

storia della medicina;

bioetica;

metodologia epidemiologica e igiene;

metodologia epidemiologica clinica.

Numero di ore: 300.

8. *Area della patologia sistematica ed integrata medico-chirurgica.*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di identificare, integrando le informazioni derivanti dallo studio clinico, nosografico e fisiopatologico, gli elementi caratteristici delle varie malattie e delle alterazioni d'organo e d'apparato.

Corsi integrati:

anatomia patologica I (propedeutica e sistematica);

malattie dell'apparato digerente;

malattie dell'apparato respiratorio;

malattie dell'apparato cardiovascolare;

malattie del rene e delle vie urinarie;

malattie del sistema endocrino e del metabolismo;

malattie del sangue e degli organi emopoietici;

malattie del sistema immunitario e reumatologia;

malattie infettive;

medicina interna e chirurgia generale.

Discipline:

Anatomia patologica I (propedeutica e sistematica) (corso integrato):

anatomia ed istologia patologica;

morfologia dei tumori.

Malattie dell'apparato digerente (corso integrato):

gastroenterologia;

fisiopatologia digestiva;

chirurgia generale.

Malattie dell'apparato respiratorio (corso integrato):

malattie dell'apparato respiratorio;

fisiopatologia respiratoria;

chirurgia toracica.

Malattie dell'apparato cardiovascolare (corso integrato):

cardiologia;

cardiochirurgia;

chirurgia vascolare;

angiologia.

Malattie del rene e delle vie urinarie (corso integrato):

nefrologia;

urologia.

Malattie del sistema endocrino e del metabolismo (corso integrato):

endocrinologia;

malattie del metabolismo;

diabetologia;

andrologia;

chirurgia generale.

Malattie del sangue e degli organi emopoietici (corso integrato):

ematologia.

Malattie del sistema immunitario e reumatologia (corso integrato):

immunologia clinica e allergologia;

reumatologia.

Malattie infettive (corso integrato):

malattie infettive;

malattie tropicali;

parassitologia clinica.

Medicina interna e chirurgia generale (corso integrato):

medicina interna;

chirurgia generale;

medicina del mare.

Numero di ore: 875.

9. *Area delle scienze del comportamento umano.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di analizzare e comprendere il comportamento della persona umana in relazione ai problemi di salute e di malattia e:

a) riconoscere le alterazioni comportamentali e psichiche;

b) spiegarne le cause etiologiche ed i meccanismi patogenetici;

c) indicarne gli indirizzi terapeutici di prevenzione e assistenziali.

Corsi integrati:

psichiatria e psicologia clinica.

Discipline:

Psichiatria e psicologia clinica (corso integrato):

psichiatria;

psicoterapia;

psicologia clinica;

igiene mentale.

Numero di ore: 125.

10. *Area delle scienze neurologiche.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di:

a) riconoscere, mediante lo studio fisiopatologico e clinico, le alterazioni del sistema nervoso;

b) spiegarne le cause etiologiche ed i meccanismi patogenetici;

c) indicarne gli indirizzi terapeutici.

Corsi integrati:

malattie del sistema nervoso.

Discipline:

Malattie del sistema nervoso (corso integrato):

neurologia;

neurofisiopatologia;

neurochirurgia;

neuroradiologia;

riabilitazione neurologica;

neurotraumatologia.

Numero di ore: 100.

11. *Area delle specialità medico-chirurgiche.*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di:

a) riconoscere ed eventualmente diagnosticare le più frequenti forme di patologia oculare, dell'orecchio, del naso, della faringe e della laringe, del cavo orale e del complesso facciale, della cute e dell'apparato locomotore;

b) dimostrare di conoscerne i principi terapeutici fondamentali anche in relazione ad altri sistemi o apparati.

Corsi integrati:

malattie odontostomatologiche e del cavo orale;

malattie dell'apparato visivo;

malattie dell'apparato locomotore;

malattie otorinolaringoiatriche;

malattie cutanee e veneree e chirurgia plastica.

Discipline:

Malattie odontostomatologiche (corso integrato):

odontostomatologia;

chirurgia maxillo-facciale.

Malattie dell'apparato visivo (corso integrato):

oftalmologia;

ottica fisiopatologica.

Malattie dell'apparato locomotore (corso integrato):

ortopedia e traumatologia;

chirurgia della mano;

medicina fisica e riabilitazione.

Malattie otorinolaringoiatriche (corso integrato):

otorinolaringoiatria;

audiologia;

foniatria;

otoneuroradiologia.

Malattie cutanee e veneree e chirurgia plastica (corso integrato):

dermatologia;

chirurgia plastica e ricostruttiva;

dermatologia allergologica e professionale;

venereologia.

Numero di ore: 250.

12. *Area della medicina clinica.*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di valutare e di affrontare nel singolo individuo lo stato di salute, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo ed integrare gli apporti della patologia sistematica e della medicina specialistica in una visione unitaria dell'uomo ammalato.

Corsi integrati:

medicina interna;

chirurgia generale;

oncologia clinica;

geriatria.

Discipline:

Medicina interna (corso integrato):

medicina interna;

terapia medica;

nutrizione clinica;

genetica medica;

medicina termale.

Chirurgia generale (corso integrato):

chirurgia generale.

Oncologia clinica (corso integrato):

oncologia medica;

oncologia radioterapica;

chirurgia generale;

medicina interna.

Geriatria (corso integrato):

geriatria e gerontologia;

chirurgia generale.

Numero ore: 600.

13. *Area di farmacoterapia e tossicologia.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di:

a) dimostrare di conoscere il meccanismo di azione, il metabolismo e gli effetti dei farmaci;

b) dimostrare le applicazioni terapeutiche e la tossicità dei farmaci.

Corsi integrati:

farmacologia generale;

farmacologia speciale.

Discipline:

Farmacologia generale (corso integrato):

farmacologia;

farmacologia cellulare e molecolare.

Farmacologia speciale (corso integrato):

farmacologia;

chemioterapia;

tossicologia;

neuropsicofarmacologia.

Numero di ore: 150.

14. *Area della pediatria generale e specialistica.*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di valutare ed affrontare, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico, terapeutico, riabilitativo, i problemi generali della salute e della patologia nell'età neonatale, nell'infanzia e nell'adolescenza, nonché i problemi principali, per frequenza e per rischio, della patologia specialistica pediatrica.

Corso integrato:

pediatria generale e specialistica (medicina dell'età neonatale, dell'infanzia, dell'adolescenza).

Discipline:

Pediatria generale e specialistica (corso integrato):

pediatria;

chirurgia pediatrica;

cardiologia pediatrica;

neuropsichiatria infantile;

neonatologia;

terapia pediatrica speciale;

pediatria preventiva e sociale.

Numero di ore: 200.

15. *Area della ginecologia ed ostetricia.*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di:

a) identificare le caratteristiche fisiologiche ed endocrinologiche, normali e patologiche, connesse con il processo riproduttivo e le tematiche psicologiche legate ad esso;

b) riconoscere ed affrontare i problemi clinici riguardanti la tutela della procreazione e la mobilità perinatale;

c) porre in atto un'opera di prevenzione e di diagnosi precoce della patologia tumorale nella donna.

Corso integrato:

ginecologia ed ostetricia.

Discipline:

Ginecologia ed ostetricia (corso integrato):

ginecologia ed ostetricia;

fisiopatologia della riproduzione umana;

ginecologia endocrinologica;

ginecologia oncologica;

medicina dell'età prenatale.

Numero di ore: 150.

16. *Area della patologia applicata e correlazioni anatomo-cliniche.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di correlare i quadri morfologici con quelli clinici e sapersi avvalere dei reperti diagnostici dell'anatomia ed istologia patologica nella prevenzione, diagnosi e cura delle malattie.

Corso integrato:

anatomia patologica.

Discipline:

Anatomia patologica (corso integrato):

anatomia ed istologia patologica;

diagnostica isto e cito-patologica;

diagnostica ultrastrutturale;

istochimica ed immunoistochimica patologica;

anatomia patologica cardiovascolare.

Numero di ore: 100.

17. *Area della diagnostica per immagini e della radioterapia.*

Obiettivi:

lo studente deve sapersi avvalere delle indagini per immagini nella diagnostica delle forme morbose e conoscere le indicazioni per l'uso terapeutico di radiazioni e tracciati radioattivi.

Corso integrato:

diagnostica per immagini.

Discipline:

Diagnostica per immagini (corso integrato):

radiologia;

anatomia radiologica clinica;

radiobiologia;

radioterapia;

medicina nucleare.

Numero di ore: 100.

18. *Area delle emergenze medico-chirurgiche.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di riconoscere e trattare, a livello di primo intervento, le situazioni cliniche di emergenza nell'uomo.

Corso integrato:

emergenze medico-chirurgiche.

Discipline:

Emergenze medico-chirurgiche (corso integrato):

medicina d'urgenza e pronto soccorso;

chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;

anestesiologia e rianimazione;

terapia del dolore;

terapia intensiva;

medicina subacquea e iperbarica.

Numero minimo di ore: 100.

19. *Area della medicina e sanità pubblica.*

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di:

a) conoscere le norme fondamentali per conservare e promuovere la salute del singolo e della comunità, nonché quelle relative ai compiti del medico in tale campo;

b) conoscere le principali malattie professionali e gli atti necessari a mantenere e promuovere la salute negli ambienti di lavoro;

c) conoscere le principali norme legislative che regolano la sanità, le norme deontologiche e quelle di responsabilità professionale;

d) conoscere i principi e le applicazioni della medicina preventiva, curativa e riabilitativa a livello delle comunità locali.

Corsi integrati:

igiene e sanità pubblica;

medicina legale;

medicina del lavoro;

medicina delle comunità.

Discipline:

Igiene e sanità pubblica (corso integrato):

igiene;

programmazione e organizzazione dei servizi sanitari;

economia sanitaria;

educazione sanitaria.

Medicina legale (corso integrato):

medicina legale;

deontologia ed etica medica;

psicopatologia forense;

tossicologia forense;

criminologia e difesa sociale;

medicina sociale.

Medicina del lavoro (corso integrato):

medicina del lavoro;

igiene industriale.

Medicina delle comunità (corso integrato):

medicina di comunità;

igiene ambientale.

Numero di ore: 250.

TABELLA *I*

PIANO DI STUDIO TIPO
CORSI INTEGRATI E RELATIVE ORE

1° Anno:

I semestre:

chimica e propedeutica biochimica	115
fisica	95
statistica e matematica	70
Totale I semestre	280

II semestre:

biologia	95
genetica	70
istologia ed embriologia	115
Totale II semestre	280
Totale 1° Anno	560

2° Anno:

I semestre:

anatomia	160
biochimica	165
Totale I semestre	325

II semestre:

anatomia	95
biochimica	95
fisiologia	140
Totale II semestre	325
Totale 2° Anno	650

3° Anno:

I semestre:

fisiologia	140
biofisica e tecniche biomediche	50
microbiologia	50
immunologia	90
patologia generale	90
Totale I semestre	420

II semestre:

microbiologia	90
patologia generale	140
fisiopatologia generale e applicata	90
tirocinio di ricerca sperimentale	250
Totale II semestre	570
Totale 3° Anno	990
TOTALE I TRIENNIO	2200

4° Anno:

I semestre:

farmacologia generale	100
medicina di laboratorio	90
metodologia clinica	210
malattie infettive	100
Totale I semestre	500

II semestre:

anatomia patologica I	140
malattie apparato cardiovascolare	80
malattie apparato respiratorio	70
malattie apparato digerente	70
malattie del rene e vie urinarie	60
malattie del sistema endocrino e del metabolismo	75
Totale II semestre	495
Totale 4° Anno	995

5° Anno:

I semestre:

malattie del sangue e degli organi emopoietici	60
malattie del sistema immunitario e reumatologia	70
oncologia clinica	75
diagnostica per immagini	100
anatomia patologica II	100
medicina interna	75
chirurgia generale	75
Totale I semestre	555

II semestre:

malattie del sistema nervoso	100
psichiatria e psicologia clinica	125
specialità medico-chirurgiche:	
malattie cutanee e veneree e chirurgia plastica	50
malattie otorinolaringoiatriche	50
malattie odontostomatologiche	50
malattie dell'apparato visivo	50
malattie apparato locomotore	50
geriatria	75
farmacologia speciale	50
Totale II semestre	600
Totale 5° Anno	1155

6° Anno:

I semestre:

medicina interna	125
chirurgia generale	100
pediatria generale e specialistica	200
ginecologia ed ostetricia	150
Totale I semestre	575

II semestre:

medicina interna	125
chirurgia generale	100
emergenze medico-chirurgiche	100
medicina di sanità pubblica:	
medicina legale	90
igiene e sanità pubblica	90
medicina del lavoro	50
medicina di comunità	20
Totale II semestre	575
Totale 6° Anno	1150
TOTALE II TRIENNIO	3300
TOTALE I E II TRIENNIO	5500

Roma, 31 ottobre 1990

Il rettore: TECCE

91A4159

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 giugno 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Lumezzane dall'ambito territoriale n. 18 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un elettrodotto da 220 Volts da parte dell'Enel - zona di Brescia. (Deliberazione n. V/10471).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto del 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'Enel - zona di Brescia, per la realizzazione di un elettrodotto da 220 Volts su area ubicata nel comune di Lumezzane (Brescia), mappale 23, foglio 42, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *g)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nel dotare del servizio elettrico utenze attualmente prive;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 18, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Decreta:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Lumezzane (Brescia), mappale 23, foglio 42, dall'ambito territoriale n. 18 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 18, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357; e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Lumezzane (Brescia) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 26 giugno 1991

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: CASTELNOVO

91A4160

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 25 settembre 1991, n. 22.

Importazione di banane fresche (N.C. 0803 0010) originarie da taluni Paesi della zona A3 e immesse in libera pratica negli altri Stati della Comunità economica europea - Contingente supplementare.

Con riferimento alle decisioni della Commissione delle Comunità europee e tenuto conto delle esigenze di approvvigionamento del mercato nazionale, è aperto un contingente supplementare d'importazione di banane fresche originarie da Paesi terzi e immesse in libera pratica negli altri Stati della CEE. Tale contingente, pari a tonnellate 1.392, sarà ripartito secondo i criteri, in quanto applicabili, stabiliti nelle circolari n. 19 del 27 giugno 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1990, n. 14 del 27 giugno 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 28 giugno 1991, e n. 18 del 9 luglio 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 13 luglio 1991.

Le domande di autorizzazione all'importazione debbono pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Div. II, esclusivamente nel periodo intercorrente tra il giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente circolare ed il settimo giorno successivo.

Si ribadisce in particolare che ogni importatore può chiedere esclusivamente di partecipare o alla distribuzione del 90% riservato a quanti hanno effettuato importazioni in libera pratica di banane fresche nel triennio 1988-90 ovvero alla distribuzione del 10% riservato a quanti non abbiano documentato precedenti attività di importazione a titolo di libera pratica nello stesso triennio.

La validità delle autorizzazioni sarà di due mesi dalla data del rilascio.

Il Ministro: LATTANZIO

91A4221

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di tre richieste di referendum popolari

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 27 settembre 1991, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che siano abrogati l'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, punto 4 (i limiti e le modalità di impiego dei farmaci sostitutivi); l'articolo 72, comma 1 (È vietato l'uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV, previste dall'articolo 14. È altresì vietato qualunque impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope non autorizzato secondo le norme del presente testo unico); l'articolo 72, comma 2, limitatamente alle parole: "di cui al comma 1"; l'articolo 73, comma 1, limitatamente alle parole: "e 76"; l'articolo 75, comma 1, limitatamente alle parole: "in dose non superiore a quella media giornaliera, determinata in base ai criteri indicati al comma 1 dell'art. 78"; l'articolo 75, comma 12, limitatamente alle parole: "rendendolo edotto delle conseguenze cui può andare incontro. Se l'interessato non si presenta innanzi al prefetto, o dichiara di rifiutare il programma ovvero nuovamente lo interrompe senza giustificato motivo, il prefetto ne riferisce al procuratore della Repubblica presso la pretura o al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, trasmettendo gli atti ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'art. 76. Allo stesso modo procede quando siano commessi per la terza volta i fatti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo."; l'articolo 75, comma 13, limitatamente alle parole: "e nell'art. 76"; l'articolo 76; l'articolo 78, comma 1, limitatamente alle lettere *b)* (le metodiche per quantificare l'assunzione abituale nelle ventiquattro ore) e *c)* (i limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie giornaliere); l'art. 80, comma 5 (Le sanzioni previste dall'art. 76 sono aumentate nella misura stabilita dal presente articolo quando ricorrono le circostanze ivi previste, eccettuata quella indicata dal comma 2); l'articolo 120, comma 5 (In ogni caso, salvo quanto previsto al comma 6, e dopo aver informato l'interessato del proprio diritto all'anonimato secondo quanto previsto dai commi 3 e 6, essi debbono inoltrare al predetto servizio una scheda sanitaria contenente le generalità dell'interessato, la professione, il grado di istruzione, i dati anamnestici e diagnostici e i risultati degli accertamenti e delle terapie praticate.); l'articolo 121, comma 1 (L'esercente la professione medica che visita o assiste persona che fa uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope deve farne segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio. La segnalazione avviene fermo restando l'obbligo dell'anonimato) del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossico-dipendenza"?».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio in Roma, presso la sede del Partito radicale in via di Torre Argentina, 76.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 27 settembre 1991, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che siano abrogati gli articoli 3 e 9 della Legge 2 maggio 1974, n. 195: "Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici", così come modificati e integrati dalla Legge 16 gennaio 1978, n. 11: "Modifiche alla Legge 2 maggio 1974, n. 195"; dall'articolo 3, comma 1 (Per l'anno 1980 la somma da erogare a titolo di contributo di cui al primo comma dell'articolo 3 della Legge 2 maggio 1974, n. 195, è fissata in lire 72.630 milioni. Con effetto dal 1° gennaio 1981 la stessa somma è fissata in lire 82.886 milioni annui) e dal comma 6 (La percentuale di cui al primo ed al secondo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 3 della Legge 2 maggio 1974, n. 195, è ridotta al 90%) della Legge 18 novembre 1981, n. 659: "Modifiche ed integrazioni alla Legge 2 maggio 1974, n. 195 sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici"?».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio in Roma, presso la sede del Partito radicale in via di Torre Argentina, 76.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 27 settembre 1991, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da ventuno cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con Legge 12 luglio 1991, n. 203, recante: "Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa", limitatamente alle seguenti parti:

Articolo 1:

primo comma, n. 3, limitatamente alle parole "di ulteriori trenta giorni";

terzo comma, lettera *c)* del n. 4, limitatamente alle parole "e, comunque, di non oltre dieci anni";

sesto comma, n. 1, limitatamente alle parole "per uno dei delitti previsti nel comma 1 dell'articolo *4-bis*";

sesto coma, il n. 3: "Il divieto di concessione dei benefici opera per un periodo di tre anni dal momento in cui è ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2";

sesto comma, n. 4, limitatamente alle parole "se non abbiano effettivamente espiato almeno i due terzi della pena irrogata, o in caso dell'ergastolo, almeno 26 anni".

Articolo 4:

il primo comma: "Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 3, lettera *c)*, e 4, e all'articolo 2, comma 2, nonché le disposizioni di cui all'articolo *58-quater*, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (a), si applicano esclusivamente nei confronti dei condannati per i delitti commessi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto";

il secondo comma: "Le disposizioni di cui all'articolo *58-quater*, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (a), si applicano ai condannati nei confronti dei quali il provvedimento di revoca è stato adottato dopo la data di entrata in vigore del presente decreto"?».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso l'on. avv. Gaetano Gorgoni, via Archimede, 72, int. 14, Roma, tel. 06-8078301; 0832-43856/45961; 06-6796100.

Da 91A4254 a 91A4256

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Condizioni e modalità di acquisto, da parte dell'A.I.M.A., dei prodotti ricavati dalle distillazioni di vini da tavola di produzione nazionale.

Il consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A., vista la deliberazione in data 4 dicembre 1990 del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con la quale è stato approvato il programma degli interventi nazionali dell'A.I.M.A. per l'anno 1991, ritenuto di dover provvedere alla fissazione dei prezzi di acquisto, delle caratteristiche qualitative, delle quantità dei prodotti ottenuti dalla distillazione dei vini nonché a stabilire le condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. di tali prodotti, visto il parere favorevole espresso dalla Commissione delle Comunità europee con telex n. 6373 del 20 settembre 1991, ha deliberato l'esecuzione dell'allegato disciplinare:

Disciplinare riguardante condizioni e modalità di acquisto, da parte dell'A.I.M.A., dell'alcole ottenuto dalla distillazione dei vini da tavola di produzione nazionale.

Art. 1.

I distillatori, riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 1° marzo 1984 ed iscritti all'albo assuntori A.I.M.A. secondo la recente normativa pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 1° febbraio 1991, che intendano consegnare all'A.I.M.A. il prodotto ottenuto, nella campagna 1990/91, dalla distillazione dei vini da tavola di produzione nazionale, devono presentare offerta di vendita secondo le modalità e alle condizioni stabilite dalla presente deliberazione.

Art. 2.

Possono formare oggetto di acquisto da parte dell'A.I.M.A., i seguenti prodotti ricavati dalle distillazioni effettuate a norma dei regolamenti CEE n. 2618/90 dell'11 settembre 1990, n. 2273/90 del 1° agosto 1990 e n. 3748/90 del 19 dicembre 1990, relativi, rispettivamente,alle distillazioni «preventiva», «buon fine» e di «sostegno»:

a) alcole etilico neutro con gradazione alcolica non inferiore a 96°, rispondente alle caratteristiche qualitative stabilite dall'allegato al regolamento CEE n. 2179/83 del 25 luglio 1983;

b) acquavite di vino avente le caratteristiche qualitative previste dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e successive modificazioni.

Non possono formare oggetto di acquisto le partite di acquavite di vino ottenute con scarti di lavorazione (teste e code) inferiori al 2%, ad eccezione dell'acquavite ottenuta con sistema di lavorazione del tipo charentaise.

In ogni caso l'acquisto dell'acquavite di vino è subordinato alla condizione che il prodotto venga ceduto all'A.I.M.A. in recipienti di quercia, non verniciati e senza rivestimento né interno né esterno;

c) alcole grezzo con gradazione alcolica non inferiore a 90,5°.

Gli scarti di lavorazione (teste e code) dei prodotti di cui alle lettere *a)* e *b)* non possono essere ceduti all'A.I.M.A.

Art. 3.

L'acquisto da parte dell'A.I.M.A. dei prodotti di cui al precedente art. 2 è effettuato in base all'offerta scritta del venditore, contenente le seguenti indicazioni:

a) denominazione o ragione sociale e sede della ditta venditrice, nonché il nome, il cognome e la qualifica del legale rappresentante;

b) la quantità (espressa in ettolitri e in ettanidri), la qualità e gradazione alcolica effettiva della partita di prodotti offerta in vendita, con la specificazione della distillazione comunitaria dalla quale è stata ottenuta;

c) denominazione e sede dello stabilimento nel quale è stata effettuata la distillazione;

d) ubicazione del magazzino di deposito del prodotto, con la specifica dei contenitori nei quali lo stesso si trova conservato;

e) dichiarazione sulle modalità di pagamento del prezzo di acquisto da parte dell'A.I.M.A. (commutazione in vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia, accreditamento in c/c bancario o postale, ecc.).

Art. 4.

L'offerta di vendita deve essere redatta su carta legale e pervenire all'A.I.M.A. entro e non oltre il 30 novembre 1991, corredata dai seguenti documenti in duplice copia, di cui una in originale o in copia autenticata:

a) certificato della cancelleria del tribunale e della camera di commercio, industria ed artigianato — di data non anteriore di oltre tre mesi a quella dell'offerta — indicante, tra l'altro, le complete generalità e la qualifica del legale rappresentante della ditta offerente;

b) dichiarazione del competente UTIF relativa alla partita di prodotto offerta in vendita, conforme allo schema allegato alla precedente deliberazione;

c) pagine del registro serie *C* mod. 41, vistate dallo stesso UTIF, dalle quali risultino la presa di carico e la lavorazione della quantità di materia prima riguardante la partita di alcole offerta in vendita;

d) obbligazione irrevocabile dell'assuntore alla ricezione, conservazione e cessione del prodotto oggetto dell'offerta alle condizioni e modalità previste dal contratto di assuntoria stipulato con l'A.I.M.A. per l'anno 1991.

Art. 5.

Verificata la regolarità dell'offerta e della relativa documentazione, l'A.I.M.A., provvede alla comunicazione di accettazione della partita di prodotto offerta in vendita, mediante lettera raccomandata, inviata anche all'UTIF.

Art. 6.

I prezzi d'acquisto per ettolitro e per grado alcolico, dovuti dall'A.I.M.A. al venditore, sono i seguenti:

L. 1.323 per il prodotto di cui alla lettera *a)* dell'art. 2;

L. 1.314 per il prodotto di cui alla lettera *b)* dell'art. 2;

L. 1.242 per il prodotto di cui alla lettera *c)* dell'art. 2.

I prezzi suddetti si applicano a merce nuda in partenza dal luogo di immagazzinamento del prodotto.

Art. 7.

Il passaggio in proprietà del prodotto e la relativa consegna, con la costituzione del conseguente rapporto contrattuale, decorrono, a tutti gli effetti giuridici ed economici, dalla data di autenticazione della firma di accettazione apposta sulla riproduzione completa della lettera con la quale l'A.I.M.A. accetta l'acquisto dell'alcole in questione.

La consegna può avvenire anche con consegne in luogo diverso da quello in cui il prodotto è immagazzinato al momento della presentazione dell'offerta di vendita all'A.I.M.A.

In relazione a ciò l'A.I.M.A. si riserva, la facoltà di avviare l'alcole acquistato in deposito presso i magazzini che l'A.I.M.A. stessa ritenga più idonei, anche in previsione delle successive cessioni. In ogni caso le spese di trasporto al deposito indicato dall'A.I.M.A. sono a carico dell'offerente.

Pertanto, il servizio di assuntoria per la ricezione, conservazione e cessione delle partite di prodotto acquistato resta affidato all'ente assuntore con le modalità e alle condizioni previste dal contratto di assuntoria già stipulato con l'A.I.M.A. per l'anno 1991.

Art. 8.

L'A.I.M.A. dispone il pagamento del prezzo di acquisto dovuto al venditore, dietro presentazione:

1) della fattura emessa dal venditore medesimo al ricevimento della lettera di cui al precedente art. 5;

2) di tutte le documentazioni anche di natura assicurativa e fidejussoria (da presentarsi in originale e in copia), previste dal contratto di assuntoria stipulato secondo le modalità indicate dal precedente art. 7.

Art. 9.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A4230

Condizioni e modalità di acquisto, da parte dell'A.I.M.A., dell'alcole ottenuto dalla distillazione della frutta e delle patate di produzione nazionale.

Il consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A., vista la deliberazione in data 4 dicembre 1990 del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con la quale è stato approvato il programma degli interventi nazionali dell'A.I.M.A. per l'anno 1991, ritenuto di dover provvedere alla fissazione del prezzo di acquisto, delle caratteristiche qualitative, delle quantità dell'alcole ottenuto dalla distillazione della frutta e delle patate nonché a stabilire le condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. di tale prodotto, visto il parere favorevole espresso dalla Commissione delle Comunità europee con telex n. 6374 del 20 settembre 1991, ha deliberato l'esecuzione dell'allegato disciplinare:

Disciplinare riguardante condizioni e modalità di acquisto, da parte dell'A.I.M.A., dell'alcole ottenuto dalla distillazione della frutta e delle patate.

Art. 1.

I distillatori, riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 1° marzo 1984 ed iscritti all'albo assuntori A.I.M.A. secondo la recente normativa pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 1° febbraio 1991, che intendano consegnare all'A.I.M.A. il prodotto ottenuto, nel periodo 1° novembre 1990-31 ottobre 1991, dalla distillazione della frutta e delle patate di produzione nazionale, devono presentare offerta di vendita secondo le modalità e alle condizioni stabilite dalla presente deliberazione.

Art. 2.

Il prodotto che può formare oggetto dell'acquisto da parte dell'A.I.M.A. è l'alcole etilico di buon gusto, avente almeno le caratteristiche qualitative previste dalla legge 3 ottobre 1957, n. 1029.

Non possono formare oggetto di acquisto gli alcoli di scarto (teste e code).

Art. 3.

L'acquisto da parte dell'A.I.M.A. del prodotto di cui al precedente art. 2 è effettuato in base all'offerta scritta del venditore, contenente le seguenti indicazioni:

a) denominazione o ragione sociale e sede della ditta venditrice, nonché il nome, il cognome e la qualifica del legale rappresentante;

b) la quantità (espressa in ettolitri e in ettanidri), la qualità e gradazione alcolica effettiva della partita di prodotti offerta in vendita, con la specificazione della quantità materia prima dalla e della quale è stata ottenuta;

c) denominazione e sede dello stabilimento nel quale è stata effettuata la distillazione;

d) ubicazione del magazzino di deposito del prodotto, con la specifica dei contenitori nei quali lo stesso si trova conservato;

e) dichiarazione sulle modalità di pagamento del prezzo di acquisto da parte dell'A.I.M.A. (commutazione in vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia, accreditamento in c/c bancario o postale, ecc.);

Art. 4.

L'offerta di vendita deve essere redatta su carta legale e pervenire all'A.I.M.A. entro e non oltre il 30 novembre 1991, corredata dai seguenti documenti in duplice copia, di cui una in originale o in copia autenticata:

a) certificato della cancelleria del tribunale e della camera di commercio, industria ed artigianato — di data non anteriore di oltre tre mesi a quella dell'offerta — indicante, tra l'altro, le complete generalità e la qualifica del legale rappresentante della ditta offerente;

b) dichiarazione del competente UTIF relativa alla partita di prodotto offerta in vendita, conforme allo schema allegato alla precedente deliberazione;

c) pagine del registro serie *C* mod. 41, vistate dallo stesso UTIF, dalle quali risultino la presa di carico e la lavorazione della quantità di materia prima riguardante la partita di alcole offerta in vendita;

d) obbligazione irrevocabile dell'assuntore alla ricezione, conservazione e cessione del prodotto oggetto dell'offerta alle condizioni e modalità previste dal contratto di assuntoria stipulato con l'A.I.M.A. per l'anno 1991;

e) dichiarazione con la quale il titolare della distilleria precisa, sotto la propria personale responsabilità, che la materia prima distillata è di produzione nazionale, con firma autenticata nelle forme di legge.

Art. 5.

Verificata la regolarità dell'offerta e della relativa documentazione, l'A.I.M.A., provvede alla comunicazione di accettazione della partita di prodotto offerta in vendita, mediante lettera raccomandata, inviata anche all'UTIF.

Art. 6.

Il prezzo di acquisto dovuto dall'A.I.M.A. al venditore è di L. 1.291,50 per ettolitro e per grado alcolico e si applica a merce nuda in partenza dal luogo di immagazzinamento del prodotto.

Art. 7.

Il passaggio in proprietà del prodotto e la relativa consegna, con la costituzione del conseguente rapporto contrattuale, decorrono, a tutti gli effetti giuridici ed economici, dalla data di autenticazione della firma di accettazione apposta sulla riproduzione completa della lettera con la quale l'A.I.M.A. accetta l'acquisto dell'alcole in questione.

La consegna può avvenire anche con consegne in luogo diverso da quello in cui il prodotto è immagazzinato al momento della presentazione dell offerta di vendita all'A.I.M.A.

In relazione a ciò l'A.I.M.A. si riserva, la facoltà di avviare l'alcole acquistato in deposito presso i magazzini che l'A.I.M.A. stessa ritenga più idonei, anche in previsione delle successive cessioni. In ogni caso le spese di trasporto al deposito indicato dall'A.I.M.A. sono a carico dell'offerente.

Pertanto, il servizio di assuntoria per la ricezione, conservazione e cessione delle partite di prodotto acquistato resta affidato all'ente assuntore con le modalità e alle condizioni previste dal contratto di assuntoria già stipulato con l'A.I.M.A. per l'anno 1991.

Art. 8.

L'A.I.M.A. dispone il pagamento del prezzo di acquisto dovuto al venditore, dietro presentazione:

1) della fattura emessa dal venditore medesimo al ricevimento della lettera di cui al precedente art. 5;

2) di tutte le documentazioni anche di natura assicurativa e fidejussoria (da presentarsi in originale e in copia), previste dal contratto di assuntoria stipulato secondo le modalità indicate dal precedente art. 7;

3) prospetto riassuntivo delle fatture da cui risultino, per ciascun produttore la quantità ceduta, il tipo di prodotto, il prezzo corrisposto, l'imponibile, l'IVA, la data di quietanza, nonché una dichiarazione, con firma autenticata nelle forme di legge, con la quale il titolare della distilleria precisa, sotto la propria personale responsabilità, che i dati riportati nel prospetto di cui sopra sono conformi a quelli indicati nelle citate fatture.

Art. 9.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A4231

Provvedimenti concernenti le varietà agrarie

Con decreto ministeriale 5 agosto 1991, n. 7635, è stato approvato il testo del nuovo statuto sociale dell'Associazione ortofrutticola molisana - AOM, con sede in Termoli (Campobasso), via Madonna delle Grazie n. 4, approvato con assemblea straordinaria del 15 febbraio 1990.

In base al nuovo statuto sociale la predetta associazione è autorizzata ad operare nell'ambito della regione Molise e delle province di Chieti e Foggia.

Con decreto ministeriale 5 agosto 1991, n. 7636, è stato approvato il testo del nuovo statuto sociale dell'associazione «Agricola Sud» Soc. coop. a r.l., con sede in Rosarno (Reggio Calabria), via G. D'Annunzio n. 3, approvato con assemblea straordinaria del 27 febbraio 1990, rep. n. 4035.

In base al nuovo statuto sociale la predetta associazione è autorizzata ad operare nell'ambito della provincia di Reggio Calabria ed alcuni comuni limitrofi della provincia di Catanzaro.

Con decreto ministeriale 5 agosto 1991, n. 7637, è stato approvato il testo del nuovo statuto sociale dell'associazione «Fucinortaggi - Associazione produttori ortofrutticoli», con sede in Avezzano (L'Aquila), via Marruvio, 65, approvato con assemblea straordinaria del 18 novembre 1990, rep. n. 140251.

In base al nuovo statuto sociale la predetta associazione è autorizzata ad operare nell'ambito delle province di L'Aquila, Chieti e zone limitrofe.

Con decreto ministeriale 5 agosto 1991, n. 7638, è stato approvato il testo del nuovo statuto sociale dell'associazione «C.O.C. - Consorzio ortofrutticoli campani», con sede in Caserta, via E. Ruggiero, approvato con assemblea straordinaria del 20 luglio 1990, rep. n. 14755.

In base al nuovo statuto sociale la predetta associazione è autorizzata ad operare nell'ambito delle province di Napoli e Caserta.

Con decreto ministeriale 5 agosto 1991, n. 7639, è stato approvato il testo del nuovo statuto sociale dell'associazione «Unione produttori esportatori di agrumi - UPEA», Soc. coop. a r.l., con sede in Capo d'Orlando (Messina), via F. Crispi, 39, approvato con assemblea straordinaria del 19 aprile 1988, n. 28286, con la quale l'associazione medesima si è uniformata alle normative vigenti.

Con decreto ministeriale 5 agosto 1991, n. 7640, è stato approvato il testo del nuovo statuto sociale dell'associazione di zona tra produttori ortofrutticoli, con sede in Pisa, corso Italia, 73, approvato con assemblea straordinaria del 3 luglio 1986, verbale n. 31, con il quale l'associazione medesima si è uniformata alla normativa vigente.

Con decreto ministeriale 5 agosto 1991, n. 7642, è stato approvato il testo del nuovo statuto sociale dell'«Associazione produttori ortofrutticoli della marca trivigiana - Soc. coop. a r.l.», con sede in Mogliano Veneto (Treviso), via Marconi, 47, approvato con assemblea straordinaria del 16 marzo 1990, rep. n. 216698, con il quale l'associazione medesima si è uniformata alla normativa vigente.

Con decreto ministeriale 5 agosto 1991, n. 7641, è stato approvato il testo del nuovo statuto sociale dell'associazione «Produttori agricoli siracusani associati per il mercato - PASAM», con sede in Siracusa, via Elorina, 131/*A*, approvato con assemblea straordinaria del 23 dicembre 1990, rep. n. 3426, con il quale l'associazione medesima si è uniformata alla normativa vigente.

Con decreto ministeriale 5 agosto 1991, n. 7643, è stata disposta la cancellazione dell'Associazione tra produttori ortofrutticoli della regione Friuli-Venezia Giulia, con sede in Gorizia, dal n. 40 dell'elenco nazionale delle associazioni di produttori ortofrutticoli di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622.

Per effetto della cancellazione suddetta, l'associazione perde il requisito della personalità giuridica di diritto privato.

Con decreto ministeriale 5 agosto 1991, n. 7644, è stata disposta la cancellazione dell'Associazione Jonica produttori ortofrutticoli ed agrumari - A.J.P.O.A., con sede in Taranto, dal n. 46 dell'elenco nazionale delle associazioni di produttori ortofrutticoli di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622.

Per effetto della cancellazione suddetta, l'associazione perde il requisito della personalità giuridica di diritto privato.

91A4232

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di insegnamenti universitari da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti i seguenti insegnamenti alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento, per l'anno accademico 1990/91.

UNIVERSITÀ DI CHIETI

Facoltà di farmacia (corso di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche):
chimica generale ed inorganica.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di medicina e chirurgia II (sede di Varese):
informatica medica;
tecnologie biomediche;
immunoematologia;
lingua inglese con orientamento medico-scientifico;
nefrologia;
gastroenterologia;
chirurgia vascolare.

POLITECNICO DI TORINO

Facoltà di ingegneria:
fondamenti di informatica;
fondamenti di informatica I;
informatica industriale;
sistemi di elaborazione;
teoria dei sistemi.

Facoltà di ingegneria (sede di Vercelli):
elettrotecnica;
macchine elettriche.

UNIVERSITÀ DI VITERBO

Facoltà di conservazione dei beni culturali (corso di laurea in conservazione dei beni culturali):
epigrafia semitica;
storia delle arti applicate e dell'oreficeria;
museologia e storia del collezionismo;
storia del restauro;
antropologia culturale;
storia bizantina;
archivistica generale e storia degli archivi;
storia degli antichi stati italiani;
storia delle biblioteche;
storia del libro e della stampa;
informatica documentale;
chimica del restauro;
chimica, alterazioni e tecniche di conservazione dei materiali porosi da costruzione e dei dipinti murali;
teoria e tecniche del restauro dei manufatti;
elementi di informatica.

Gli aspiranti al trasferimento sugli insegnamenti in parola, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla citata lettera *c)*, dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si ritiene dover precisare che il trasferimento dei candidati prescelti dalla facoltà potrà aver luogo solo a condizione che alla data del 1° novembre 1991 non siano intervenute modifiche nel loro *status* personale e a condizione, altresì, che l'insegnamento stesso non sia stato coperto da docente di ruolo.

91A4229

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Facoltà di economia e commercio:
ragioneria generale ed applicata (biennale);
istituzioni di diritto pubblico;
istituzioni di diritto privato.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di scienze politiche:
storia dell'Europa occidentale.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di magistero:
teoria e tecniche della dinamica di gruppo.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di ingegneria:
Elettronica applicata.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di medicina e chirurgia:
anatomia ed istologia patologica.

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO

Facoltà di agraria:
selvicoltura II (selvicoltura speciale).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A4227-91A4248

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di economia e commercio:
economia aziendale.

Facoltà di ingegneria:
geologia applicata;
storia dell'architettura;
architettura e composizione architettonica.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di ingegneria:
analisi matematica.

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
controlli automatici.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di agraria:
industrie agrarie;
istituzioni di entomologia forestale;
igiene degli allevamenti e profilassi.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A4228-91A4249

MINISTERO DEL TESORO

N. 183

Corso dei cambi del 19 settembre 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1261,650	1261,650	1261,500	1261,650	1261,650	1261,650	1261,560	1261,650	1261,650	1261,650
E.C.U.	1532,050	1532,050	1532,500	1532,050	1532,050	1532,050	1531,950	1532,050	1532,050	1532,050
Marco tedesco	748,310	748,310	749 —	748,310	748,310	748,310	748,300	748,310	748,310	748,310
Franco francese	219,690	219,690	220,250	219,690	219,690	219,690	219,660	219,690	219,690	219,690
Lira sterlina	2181,700	2181,700	2181 —	2181,700	2181,700	2181,700	2181,600	2181,700	2181,700	2181,700
Fiorino olandese	663,940	663,940	664 —	663,940	663,940	663,940	663,910	663,940	663,940	663,940
Franco belga	36,314	36,314	36,340	36,314	36,314	36,314	36,313	36,314	36,314	36,300
Peseta spagnola	11,926	11,926	11,960	11,926	11,926	11,926	11,931	11,926	11,926	11,920
Corona danese	193,730	193,730	193,500	193,730	193,730	193,730	193,730	193,730	193,730	193,730
Lira irlandese	2000,450	2000,450	2000 —	2000,450	2000,450	2000,450	2000,500	2000,450	2000,450	—
Dracma greca	6,737	6,737	6,740	6,737	6,737	6,737	6,736	6,737	6,737	—
Escudo portoghese	8,716	8,716	8,720	8,716	8,716	8,716	8,722	8,716	8,716	8,710
Dollaro canadese	1110,050	1110,050	1110 —	1110,050	1110,050	1110,050	1109,500	1110,050	1110,050	1110,050
Yen giapponese	9,388	9,388	9,420	9,388	9,388	9,388	9,389	9,388	9,388	9,380
Franco svizzero	856,100	856,100	855,750	856,100	856,100	856,100	855,800	856,100	856,100	856,100
Scellino austriaco	106,370	106,370	106,300	106,370	106,370	106,370	106,370	106,370	106,370	106,370
Corona norvegese	191,180	191,180	191,500	191,180	191,180	191,180	191,210	191,180	191,180	191,180
Corona svedese	205,390	205,390	205,500	205,390	205,390	205,390	205,400	205,390	205,390	205,390
Marco finlandese	308,060	308,060	308 —	308,060	308,060	308,060	308,050	308,060	308,060	—
Dollaro australiano	1004,800	1004,800	1007 —	1004,800	1004,800	1004,800	1005,500	1004,800	1004,800	1004,800

Media dei titoli del 19 settembre 1991

Rendita 5% 1935	66,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,650
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,600
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,175
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	86 —
» » » 21- 4-1987/94	85,950
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100 —
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,025
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	99,975
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100 —
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,025
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100 —
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,925
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,975
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,950
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100 —
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,950
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,950
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99,950
» » » 12,50% 20-11-1990/96	99,950
» » » 10,25% 1-12-1988/96	97,375
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	99,900

Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,900
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,450
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	98,950
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	98,500
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,550
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,500
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,525
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	101,900
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,100
» » » TR 2,5% 1983/93	99,300
» » » Ind. 1-10-1984/91	100 —
» » » » 1-11-1984/91	100,025
» » » » 1-12-1984/91	100,125
» » » » 1- 1-1985/92	100,050
» » » » 1- 2-1985/92	100,050
» » » » 18- 4-1986/92	100,425
» » » » 19- 5-1986/92	100,475
» » » » 20- 7-1987/92	100,075
» » » » 19- 8-1987/92	100,350
» » » » 1-11-1987/92	100,125
» » » » 1-12-1987/92	100,100
» » » » 1- 1-1988/93	99,950

Certificati di credito	del Tesoro	Ind.		1- 2-1988/93	99,900
»	»	»	»	1- 3-1988/93	99,975
»	»	»	»	1- 4-1988/93	100,150
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,325
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,400
»	»	»	»	18- 6-1986/93	99,900
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,275
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,550
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,275
»	»	»	»	19- 8-1986/93	99,500
»	»	»	»	1- 9-1988/93	100,300
»	»	»	»	18- 9-1986/93	99,525
»	»	»	»	1-10-1988/93	100,350
»	»	»	»	20-10-1986/93	99,550
»	»	»	»	1-11-1988/93	100,475
»	»	»	»	18-11-1987/93	99,725
»	»	»	»	19-12-1986/93	100,325
»	»	»	»	1- 1-1989/94	100,125
»	»	»	»	1- 2-1989/94	101,100
»	»	»	»	1- 3-1989/94	100,275
»	»	»	»	15- 3-1989/94	100,150
»	»	»	»	1- 4-1989/94	100,150
»	»	»	»	1- 9-1989/94	99,900
»	»	»	»	1-10-1987/94	99,475
»	»	»	»	1-11-1989/94	99,850
»	»	»	»	1- 1-1990/95	99,550
»	»	»	»	1- 2-1985/95	100,175
»	»	»	»	1- 3-1985/95	99,150
»	»	»	»	1- 3-1990/95	99,275
»	»	»	»	1- 4-1985/95	99,150
»	»	»	»	1- 5-1985/95	99 —
»	»	»	»	1- 5-1990/95	99,475
»	»	»	»	1- 6-1985/95	98,650
»	»	»	»	1- 7-1985/95	98,925
»	»	»	»	1- 7-1990/95	99,350
»	»	»	»	1- 8-1985/95	98,750
»	»	»	»	1- 9-1985/95	99,025
»	»	»	»	1- 9-1990/95	99,225
»	»	»	»	1-10-1985/95	99,050
»	»	»	»	1-10-1990/95	99,375
»	»	»	»	1-11-1985/95	99,400
»	»	»	»	1-11-1990/95	99,150
»	»	»	»	1-12-1985/95	99,225
»	»	»	»	1-12-1990/95	99,475
»	»	»	»	1- 1-1986/96	99,225
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	100,325
»	»	»	»	1- 1-1991/96	99,225
»	»	»	»	1- 2-1986/96	90,275
»	»	»	»	1- 2-1991/96	99,125
»	»	»	»	1- 3-1991/98	97,975
»	»	»	»	1- 4-1991/98	98,175
»	»	»	»	1- 3-1986/96	99,650
»	»	»	»	1- 4-1986/96	99,850
»	»	»	»	1- 5-1986/96	99,625
»	»	»	»	1- 6-1986/96	99,500
»	»	»	»	1- 7-1986/96	99,025
»	»	»	»	1- 8-1986/96	98,675
»	»	»	»	1- 9-1986/96	98,975
»	»	»	»	1-10-1986/96	98,100
»	»	»	»	1-11-1986/96	98,200
»	»	»	»	1-12-1986/96	98,175
»	»	»	»	1- 1-1987/97	98,225
»	»	»	»	1- 2-1987/97	98,175
»	»	»	»	18- 2-1987/97	98,200
»	»	»	»	1- 3-1987/97	98,450
»	»	»	»	1- 4-1987/97	98,750
»	»	»	»	1- 5-1987/97	98,800
»	»	»	»	1- 6-1987/97	98,350
»	»	»	»	1- 7-1987/97	98,225
»	»	»	»	1- 8-1987/97	98,025
»	»	»	»	1- 9-1987/97	98,450

Buoni	Tesoro	Pol.	11,50%	1-11-1991	99,700
»	»	»	11,50%	21-12-1991	100 —
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	99,350
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	99,150
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	99,500
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	99,075
»	»	»	12,50%	17- 3-1992	100,025
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	98,980
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	99,200
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	99,925
»	»	»	12,50%	1- 4-1990/92	99,950
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	99,850
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	98,725
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	99,900
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	99,025
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	99,900
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	98,675
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	99,300
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	99,350
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	99,225
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	100,125
»	»	»	12,50%	1-10-1992	100,175
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	100,225
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	99,750
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	99,775
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	99,900
»	»	»	12,50%	1-10-1993	99,950
»	»	»	12,50%	1-11-1993	99,775
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	99,800
»	»	»	12,50%	17-11-1993	98,800
»	»	»	12,50%	1-12-1993	99,625
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	99,725
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	99,675
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	99,525
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	99,725
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	99,625
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	99,575
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	99,575
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	99,725
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	99,525
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	99,200
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	99,150
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	99,250
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	99,050
»	»	»	12,50%	1-11 1990/97	99 —
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	99,075
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	99,250
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	99,200

Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	21- 9-1987/91	8,75%	99,800
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50%	98,525
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	98,475
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	98 —
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	101,050
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	99,350
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	99,450
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	98,950
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	96,350
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	96,150
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	95,600
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	97,325
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	95,675
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	96,425
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	97,375
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	93,825
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	98,875
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	95,730
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	99,475
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	101,675
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	99,995
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	100,950
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	103,375
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	105,575
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	98,950
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	104,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M19091

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO

ATTIVO					DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
ORO						
I - In cassa L.			1.889.694.965.103			
II In deposito all'estero »			18.685.820.596.823	20.575.515.561.926		
CREDITI IN ORO (FECoM) L.				7.400.750.041.831		
CASSA »				7.608.721.879		
RISCONTI E ANTICIPAZIONI						
I - Risconto di portafoglio.						
- ordinario L.		331.151.602.939				
ammassi »		2.569.125.979.545	2.900.277.582.484			
II Anticipazioni:						
in conto corrente L.		1.207.826.166.113				
- a scadenza fissa »		1.372.169.254.500				
-- di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 »		1.454.998.975.000	4.034.994.395.613			
III - Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione L.			—	6.935.271.978.097		
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI L.				—		
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA						
I — ECU L.			11.555.136.268.269			
II Altre attività:						
-- biglietti e divise L.		1.650.210.669				
- corrispondenti in conto corrente »		1.084.010.145.355				
-- depositi vincolati »		76.605.805.910				
-- diverse »		2.468.817.186.599	3.631.083.348.533	15.186.219.616.802		
CREDITI IN DOLLARI (FECoM) L.				4.230.854.516.253		
UFFICIO ITALIANO CAMBI						
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore) L.			61.145.074.705.538			
II — Conti speciali »			2.636.791.648.512	63.781.866.354.050		
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO L.				—		
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore) »				65.910.509.462.480		
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO »				384.126.843.091		
TITOLI DI PROPRIETÀ						
I - Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:						
— in libera disponibilità L.		69.003.858.117.640				
-- per investimento delle riserve statutarie. »		2.587.074.389.357				
-- per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*). »		2.100.869.856.585	73.691.802.363.582			
II Titoli di società ed enti:						
-- per investimento delle riserve statutarie. L.		90.336.782.441				
- per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*). »		750.410.753.285	840.747.535.726			
III Azioni e partecipazioni:						
- di società ed enti controllati:						
a) per investimento delle riserve statutarie L.	282.798.478					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »	156.171.650.873	156.454.449.351				
di società ed enti collegati:						
a) per investimento delle riserve statutarie L.	39.742.844.416					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »	30.576.651.841	70.319.496.257				
di altre società ed enti:						
a) per investimento delle riserve statutarie L.	421.616.873.564					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »	479.641.899.531	901.258.773.095	1.128.032.718.703	75.660.582.618.011		
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. L.				500.000.000.000		
IMMOBILI						
I -- Ad uso degli uffici L.			3.025.414.464.731			
II -- Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »			507.424.911.131	3.532.839.375.862		
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) L.				27.925.990.904		
MOBILI E IMPIANTI						
I — Mobili L.			119.785.890.269			
II — Impianti »			264.746.898.297			
III — Monete e collezioni »			707.195.088	385.239.983.654		
PARTITE VARIE						
I - Biglietti banca in fabbricazione L.			—			
II Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:						
-- completati L.		42.960.760.493				
-- in allestimento »		23.171.026.652	66.131.787.145			
III Oneri pluriennali in ammortamento. L.			8.547.575.914			
IV -- Debitori diversi. »			444.060.127.034			
V -- Altre »			2.478.436.779.708	2.997.176.269.801		
RATEI L.				2.890.485.278.568		
RISCONTI »				—		
SPESE DELL'ESERCIZIO »				9.390.799.406.284		
L.				279.797.772.019.493		
CONTI D'ORDINE						
I — Titoli ed altri valori:						
- a garanzia L.		7.554.297.115.918				
- altri »		1.389.802.388.168.972	1.397.356.685.284.890			
II Depositari di titoli e valori:						
— interni L.		16.082.523.000				
-- esteri. »		9.770.318.475.945	9.786.400.998.945			
III - Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione. L.			2.052.473.166.067			
IV -- Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):						
— titoli L.		14.135.000.000.000				
-- corrispondenti interni »		—				
— corrispondenti esteri »		5.403.061.953.915	19.538.061.953.915			
V - Titoli, valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine):						
— titoli L.		200.000.000.000				
— valute e lire »		5.376.255.958.902	5.576.255.958.902			
VI - Ordini in corso:						
— acquisti di valute L.		285.460.141.920				
lire a fronte vendite di valute »		346.422.790.000				
-- acquisti di titoli »		—				
— lire a fronte vendite di titoli »			631.882.931.920			
VII - Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali L.			56.210.390.657	1.434.997.970.685.296		
TOTALE . . . L.				1.714.795 742.704 789		

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il vice direttore generale: FAZIO

91A4196

31 luglio 1991

PASSIVO							DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
CIRCOLAZIONE					L.	73.222.138.325.000		
VAGLIA CAMBIARI					»	764.304.531.830		
ALTRI DEBITI A VISTA								
I — Ordini di trasferimento			L.	--				
II — Altri			»	1.865.000.161		1.865.000.161		
DEPOSITI DI RISERVA IN CONTO CORRENTE								
I — Di enti creditizi soggetti a riserva obbligatoria			L.	123.344.727.513.921				
II — Di altri enti			»	228.025.094.917		123.572.752.608.838		
ALTRI DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE								
I — Ai fini della riserva bancaria obbligatoria in valuta			L.	—				
II — A garanzia amissione assegni circ. e assegni bancari a copert. garantita			»	223.830.667				
III — Conti vincolati investimenti all'estero			»	--				
IV — Società costituende			»	2.260.154.349				
V — Per debordo del massimale sugli impieghi			»	--				
VI — Altri			»	12.643.341.316		15.127.326.332		
ALTRI DEPOSITI IN CONTO CORRENTE					L.	82.816.885.255		
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO					»	—		
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA					»	14.665.404.280		
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C.					»			
CONTI DEL̂L'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.					»	2.636.791.648 512		
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO								
I — Depositi in valuta estera			L.	70.650.446.558				
II — Conti dell'estero in lire			»	128 603.742.203		199.254.188.761		
DEBITI IN ECU (FECoM)					L.	11.631 604 558.084		
UFFICIO ITALIANO CAMBI - Conto corrente ordinario (saldo creditore)					»			
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)					»			
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO					»	520.612.055 046		
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)								
I — Di riserva per adeguamento valutazione oro			L.	24.214.272.443.706				
II — Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana			»	1.200.795.276.401				
III — Svalutazione portafoglio			»	234.919.178.078				
IV — Oscillazione cambi			»	2.431.133.844.697				
V — Adeguamento cambi ex art. 104, 1° c., lett. *c)* T.U.I.R.			»	277.258.852.658				
VI — Oscillazione titoli			»	5.341.244.218.659				
VII — Copertura perdite eventuali			»	2.403.006.748.480				
VIII — Assicurazione danni			»	926.691.685.925				
IX — Ricostruzione immobili			»	1.959.098.746.417				
X — Rinnovamento impianti			»	711.250.000.000				
XI — Imposte			»	768.034.981.745				
XII — A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale			»	4.166.241.000.000				
XIII — Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati			»	1.642.278.152				
XIV — Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto			»	957.616.168		44.636.546.871.088		
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI					L.	610.407.811.128		
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI					»	97.906.950.005		
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI					»	163.708.199.431		
FONDO AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, 3° C. T.U.I.R.					»	19.852.990.735		
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI					»	22.499.075.788		
FONDO AMMORTAMENTO ONERI PLURIENNALI					»	4.769.617.818		
PARTITE VARIE								
I — Creditori diversi			L.	60.640.884.575				
II — Altre			»	4.261.534.473.647		4.322.175.358.222		
RATEI					L.	331.070.202.731		
RISCONTI					»	—		
CAPITALE SOCIALE					»	300.000.000		
FONDO DI RISERVA ORDINARIO					»	1.632.690.899.834		
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO					»	1.757.058.880.958		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19 MARZO 1983, N. 72					»	1.304.000.000.000		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 29-12-1990, N. 408					»	1.278.076.471.229		
FONDO IMPOSTA SOSTITUTIVA EX LEGE 29-12-1990, N. 408					»	—		
UTILE NETTO DA RIPARTIRE					»	—		
RENDITE DELL'ESERCIZIO					»	10.954.776.158.427		
					L.	279.797.772.019.493		
CONTI D'ORDINE								
I — Depositanti di titoli ed altri valori			L.	1.397.356.685.284.890				
II — Titoli e valori presso terzi			»	9.786.400.998.945				
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto			»	2.052.473.166.067				
IV — Titoli, valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine):								
— titoli	L.	14.135.000.000.000						
— valuta e lire	»	5.403.061.953.915		19.538.061.953.915				
V — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):								
— titoli	L.	200.000.000.000						
— *corrispondenti interni*	»	—						
— corrispondenti esteri	»	5.376.255.958.902		5.576.255.958.902				
VI — Ordini in corso:								
— lire a fronte acquisti di valute	L.	285.460.141.920						
— vendite di valute	»	346.422.790.000						
— lire a fronte acquisti di titoli	»	—						
— vendite di titoli	»	—		631.882.931.920				
VII — Ammortamenti fiscali c/evidenza			L.	56.210.390.657		1.434.997.970.685.296		
				TOTALE . . .	L.	1.714.795.742.704.789		

Il Ragioniere generale: GIANNOCCOLI

REGIONE PUGLIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Ischitella

La giunta della regione Puglia con atto n. 2700 del 1° luglio 1991 esecutivo a norma di legge, ha deliberato l'approvazione definitiva del piano regolatore generale adottato dal comune di Ischitella con provvedimento del consiglio comunale n. 4 del 23 maggio 1985.

91A4215

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Sostituzione del liquidatore della City Service - Soc. coop. a r.l., in Trieste

Con deliberazione della giunta regionale n. 3904 datata 23 agosto 1991 il rag. Antonio Collini, con studio in Trieste, via S. Caterina, 3, è stato nominato liquidatore della City Service - Soc. coop. a r.l., con sede in Trieste, sciolta il 16 luglio 1976 con rogito notaio dott. Luciano Pellegrini di Trieste, in sostituzione del sig. Letterio Cardile.

91A4216

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice-redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 2 2 8 0 9 1 *

L. 1.200